RESOCONTO STENOGRAFICO

22.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VITTORIO DOTTI**

INDICE

PAG.

Assemblea CSCE:
(Annunzio della nomina della delegazione parlamentare italiana) 982

Disegno di legge di conversione:
(Autorizzazione di relazione orale) . . . 982

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di forze di polizia (526).
PRESIDENTE. 953, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971

PAG.

AGNALETTI ANDREA (gruppo CCD) 971
BALDI GUIDO BALDO (gruppo lega nord) 969
DORIGO MARTINO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 959, 965, 966
LO PORTO GUIDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 955, 963, 965, 966
PERCIVALLE CLAUDIO (gruppo lega nord), *Relatore* 953, 962, 965, 966
PIACENTINO CESARE (gruppo CCD) 971
ROMANI PAOLO (gruppo forza Italia) . . 956
ROTUNDO ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) 970
RUFFINO ELVIO (gruppo progressisti-federativo) 967
SELVA GUSTAVO (gruppo alleanza nazionale-MSI) 971
SOSPIRI NINO (gruppo alleanza nazionale-MSI) 958, 964, 969
UCCHIELLI PALMIRO (gruppo progressisti-federativo) 957

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

PAG.

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (541).
PRESIDENTE . . . 971, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982
BIELLI VALTER (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 977
COLA SERGIO (gruppo alleanza nazionale-MSI) 974, 982
COLOMBINI EDRO (gruppo forza Italia) . . 982
FONTAN ROLANDO (gruppo lega nord) . . 978
GALAN GIANCARLO (gruppo forza Italia) . 974
GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) 976, 981
LA SAPONARA FRANCESCO (gruppo progressisti-federativo) 982
PEPE MARIO (gruppo PPI) 982
PORTA MAURIZIO (gruppo lega nord) . . . 982
SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) 975
TADDEI PAOLO EMILIO (gruppo forza Italia) 979
URBANI GIULIANO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali* . . 974, 976
VIETTI MICHELE (gruppo CCD), *Relatore* 971, 976
VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo) 980

Missioni 953

Per lo svolgimento di una interpellanza:
PRESIDENTE 983
ROTONDI GIANFRANCO (gruppo PPI) . . . 983

Sull'ordine dei lavori:
PRESIDENTE 983
CALDEROLI ROBERTO (gruppo lega nord), *Presidente della XII Commissione* . 983

Ordine del giorno della seduta di domani 983

La seduta comincia alle 10,35.

EMMA BONINO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta del 24 giugno 1994.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aloi, Anedda, Costa, De Biase Gaiotti, Gasparri, Liotta, Lo Jucco, Masi, Matteoli, Mattina, Mazzetto, Meo Zilio, Mirone, Mitolo, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta e Segni sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventidue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggo 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di forze di polizia (526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

Ricordo che nella seduta del 2 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 290 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 526.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 24 giugno scorso la IV Commissione (Difesa) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Percivalle, ha facoltà di svolgere la relazione.

CLAUDIO PERCIVALLE, *Relatore.* Onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 290 del 1994, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti per alcune categorie di Forze di polizia, sul quale il relatore ha ricevuto dalla Commissione dife-

sa il mandato ad esprimere parere favorevole, è stato reiterato per sei volte: in ciascuna di queste occasioni l'Assemblea ha ravvisato — esprimendo il suo consenso — la nec[ess[ità di far fronte alle problematiche derivanti dalla scadenza in data 31 dicembre 1992 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

La legge n. 404 era tesa all'omogeneizzazione della materia dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento. Il fatto che alcuni termini di questa disciplina siano scaduti crea rilevanti difficoltà alle forze armate, che non dispongono di strumenti normativi per effettuare promozioni in alcuni gradi. Tale problema si trascina dall'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574. L'auspicio dell'intera Commissione difesa è che questa situazione venga finalmente affrontata e definitivamente risolta, come si era già cercato di fare nella XI legislatura con un disegno di legge recante nuove norme sul servizio militare, il quale prevedeva, in una sua parte di affidare al Governo il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente. Ma i tempi per vagliare tale iniziativa prevedibilmente non saranno brevi.

Era intenzione della Commissione affrontare la situazione già con emendamenti che costringessero il Governo ad eliminare molte sperequazioni oggi esistenti. Tuttavia la materia è estremamente complessa e molto tecnica: sarebbe anche difficile prevedere quello che potrebbe succedere a seguito di taluni aggiustamenti. L'eliminazione di alcune sperequazioni oggi esistenti, infatti, potrebbe contestualmente farne scaturire altre e quindi innescare una reazione a catena con nuovi ricorsi ai tribunali amministrativi regionali, come è già accaduto a seguito dell'approvazione dell'attuale normativa.

Il problema deve comunque essere affrontato in termini ragionevolmente brevi. È proprio da questa necessità, fortemente sentita da tutti, che nasce l'ordine del giorno che la Commissione ha presentato e che illustrerò al momento opportuno.

Nell'attesa, pertanto, è indispensabile saldare l'attuale situazione a quella futura, ricorrendo con urgenza alla proroga dei termini fissati dalla legge n. 404 del 1990 ed ormai scaduti.

Il secondo comma dell'articolo 1 estende — solamente per l'avanzamento di carriera — ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il ROS (Raggruppamento operativo speciale) le disposizioni previste dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, ed in particolare dall'articolo 3, comma 3, che dispone che il servizio prestato alle dipendenza dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la mafia sia riconosciuto come prestazione utile a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, sia per l'avanzamento di carriera sia per la progressione economica.

Tale iniziativa non porterebbe alcun turbamento nei ruoli e permetterebbe ai capitani dei carabinieri di continuare a svolgere il servizio presso i ROS, dovendo altrimenti l'amministrazione reimpiegarli in altri comandi che sono propedeutici all'avanzamento nella carriera, con la conseguenza che in tal modo andrebbero disperse le esperienze operative e investigative acquisite e necessarie a garantire la massima efficienza del comando dei ROS dell'Arma.

Va peraltro sottolineato che tale equipollenza è già prevista per il personale dell'Arma che espleta servizi operativi presso reparti interforze (direzione investigativa antimafia e antidroga). Il comma 3 dell'articolo 1 proroga sino al 31 dicembre 1994 i termini delle ferme volontarie, contratte ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dei sergenti delle tre forze armate che siano stati in seguito giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non proclamati vincitori.

Poiché l'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prevede per i sergenti giudicati idonei ma non dichiarati vincitori la possibilità di partecipare per una sola volta al concorso successivo, il comma in questione dispone che i sergenti possano partecipare a due concorsi successivi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. Il trattenimento in servizio dovrà avvenire nel rispetto della forza organica prevista nella legge di bilancio, che per il 1994 dovrà essere fissata in misura non superiore ai valori del 1993.

Da ciò emerge il carattere non oneroso

della norma e la conseguente possibilità di assicurare un graduale passaggio nel ruolo del servizio permanente di tutto il personale giudicato idoneo ma non vincitore di concorso, senza creare precari e senza prosciogliere elementi giudicati idonei ma non immessi nel servizio permanente per mancanza di posti in organico.

L'articolo 2 si riferisce all'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza a quello degli ispettori della polizia di Stato. Tale equiparazione era prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 1992 n. 5 e dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1992 n. 216, che avevano recepito sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio, prevedendo per ciascun grado il livello retributivo spettante. Le sentenze obbligavano anche l'amministrazione a provvedere alla corresponsione degli arretrati relativi agli ultimi cinque anni. Nell'articolo in esame è previsto, pertanto, di consentire all'amministrazione di corrispondere negli anni 1993 e 1994 al personale dei carabinieri e della Guardia di finanza, beneficiario degli incrementi retributivi, un acconto non superiore al 72 per cento degli arretrati spettanti rispettivamente per gli anni 1994 e 1995. Tale acconto è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

La relazione mette in evidenza che nei capitoli di bilancio delle amministrazioni vi sono fondi disponibili. Ciò permetterebbe di soddisfare le istanze del personale ed all'amministrazione di affrontare un onore finanziario inferiore a quello previsto per il 1994. Diminuirebbero, infatti, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da corrispondere agli aventi diritto.

L'articolo 3, infine, dispone la copertura degli oneri di attuazione del decreto, ponendo la spesa, pari a dieci milioni per il 1993, a 3 mila 656 milioni per il 1994 e a 6 mila 721 milioni per il 1995, a carico del capitolo 1375 (stipendi, assegni ed indennità previsti per il personale in servizio permanente) del Ministero della difesa per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Le amministrazioni hanno già provveduto a corrispondere la prima aliquota ed ora hanno la disponibilità di bilancio per le quote degli anni 1994-1995.

L'articolo 4 dispone che l'autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza a quello degli ispettori della polizia di Stato debba intendersi riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, anche per quanto attiene agli arretrati ed alle modalità di pagamento, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, prima esaminato. Si tratta, quindi, di una norma interpretativa dell'articolo 2, resa necessaria dal fatto che alcuni TAR, ai quali hanno fatto ricorso i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, hanno di recente continuato ad emettere sentenze declaratorie del diritto all'estensione nei loro confronti del trattamento economico previsto per gli ispettori della polizia di Stato. Il decreto, infatti, aveva previsto che la suddetta perequazione fosse operante solamente a partire dal 1° gennaio 1992 per coloro che non erano ricorsi alla magistratura amministrativa. Non sembra logico né ammissibile che l'equiparazione del trattamento possa avvenire a seconda del fatto che sia già intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole o meno.

Si ritiene pertanto necessario porre termine alla controversia con la presente norma di interpretazione, che non comporta spese, essendo la copertura finanziaria già assicurata dal decreto-legge n. 5 del 1992.

Da tutto ciò emerge la necessità e l'opportunità, ravvisate dall'intera Commissione difesa, di approvare il decreto e pertanto invito i colleghi deputati a votare a favore della sua conversione in legge *(Applausi dei deputati dei gruppi della lega nord, di forza Italia e di alleanza nazionale-MSI).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUIDO LO PORTO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Romani. Ne ha facoltà.

PAOLO ROMANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, onorevole Percivalle, ha già illustrato ampiamente le norme contenute nel decreto-legge n. 290 del 16 maggio 1994, che oggi ci troviamo a convertire in legge.

Si tratta, ancora una volta, di un provvedimento non organico che sostanzialmente reitera il decreto-legge n. 173, del 10 marzo 1994, che non è stato convertito in legge nei termini costituzionali. Il decreto-legge n. 173, a sua volta, era l'ultimo di una serie di decreti, tutti decaduti per la mancata conversione in legge da parte delle Camere. Si tratta, dunque, della sesta reiterazione di un decreto-legge, del sesto tentativo di conversione in legge del medesimo provvedimento. Vorrei sottolineare che con queste procedure mai conclusive, trattandosi — ed è un'ulteriore aggravante — di un provvedimento che va a prorogare scadenze già previste da leggi precedenti, a compensare omissioni ed a sanare situazioni derivanti da sentenze della Corte costituzionale, dei TAR e del Consiglio di Stato, non si fa altro che intasare il lavoro del Parlamento e delle Commissioni, con provvedimenti privi di una visione organica e costruttiva delle problematiche che si stanno esaminando nel tentativo di risolverle. Nel caso presente, siamo addirittura di fronte — come dicevo prima — alla sesta reiterazione di un decreto che da sempre ha trovato l'accordo sostanziale di maggioranza e opposizione sia nella precedente sia nell'attuale legislatura.

In sede di discussione presso la Commissione difesa della Camera, alcuni colleghi avevano presentato diversi emendamenti; alcuni di essi apparivano, nella sostanza, accettabili. Purtroppo, però, siamo di fronte ad una priorità assoluta, ovvero quella di garantire la conversione in legge del decreto entro i termini costituzionali.

D'altra parte, appare importante l'impegno del Governo di presentare al più presto — e per noi ciò significa non oltre qualche mese — un provvedimento organico e definitivamente risolutivo su una materia che è stata oggetto di continue modificazioni ed aggiornamenti a partire dall'ormai lontano 1955. L'urgenza della conversione in legge del decreto-legge n. 290 nasce anche dal fatto che le molte categorie interessate (dagli ufficiali dei carabinieri attualmente impegnati nei ROS, ai sottufficiali in ferma volontaria in attesa di passare nei ruoli del servizio permanente, ai sottufficiali che non hanno fatto ricorso ma che vedono comunque riconosciute ufficialmente le istanze già giudicate corrette dalle sentenze della Corte Costituzionale e dei TAR) non debbono più vivere in forma precaria il riconoscimento di diritti ormai definitivamente acquisiti.

Vale solamente la pena di ricordare che il provvedimento in discussione si basa su quattro articoli che, tutto sommato, hanno scarsa attinenza tra loro, trattandosi in un caso (per esattezza nell'articolo 1) della proroga dei termini di alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali già previste nella legge n. 404 del 1990, ma con scadenza al dicembre 1992; nell'altro del riconoscimento come impiego equipollente ai fini dell'avanzamento al grado superiore del periodo trascorso dai capitani dell'Arma dei carabinieri presso il comando dei ROS. Colpevole omissione questa, essendo tale equipollenza già prevista per il personale dell'Arma che presta servizi operativi nei reparti interforze come la DIA e la Direzione centrale del servizio antidroga.

Nello stesso articolo viene confermata la proroga della ferma volontaria per i sergenti che sono stati ritenuti idonei per il transito nei ruoli del servizio permanente, ma non dichiarati vincitori.

Nell'articolo 2 si prevede la corresponsione di un anticipo del 72 per cento degli emolumenti arretrati nel quadro dell'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri a quello degli ispettori della Polizia di Stato; equiparazione già prevista in esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e di alcuni tribunali amministrativi regionali.

Il gruppo di forza Italia ritiene quindi di dover esprimere parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 290, augurandosi nel contempo che il Governo sappia mantenere l'impegno già assunto di

dare una sistemazione organica e definitiva al problema dell'avanzamento in carriera — e dei relativi automatismi normativi e retributivi — degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, nell'ambito della più generale riorganizzazione e della definizione dell'organico, previste nel nuovo modello di difesa che il ministro dovrebbe presentare al Parlamento.

Le forze armate si aspettano dal nuovo Governo e dalla nuova maggioranza una risposta chiara circa la funzione che sono chiamate ad assolvere. Troppo spesso nel passato si è preteso molto senza che da parte del Governo e del Parlamento fossero date risposte certe relativamente allo strumento militare che il nostro paese deve dimostrare di essere in grado di definire, in vista anche dei molteplici impegni che una politica estera rinnovata vuole assumere *(Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ucchielli. Ne ha facoltà.

PALMIRO UCCHIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, è cosa strana dover affrontare in questa sede la discussione di un provvedimento legislativo che interessa l'ossatura portante del nostro sistema di difesa, di sicurezza e delle forze di polizia in assenza del quadro di riferimento che qualcuno dice ci sia, ma che noi non conosciamo e che l'attuale Governo non conosce, ossia il nuovo sistema di difesa.

Il Governo appare assai imbarazzato. Non si spiegherebbe altrimenti la latitanza in Commissione ed in aula — un vero e proprio «imboscamento», si direbbe in termini militari — del signor ministro della difesa il quale, quindi, non ha riferito né all'Assemblea né alla Commissione i propri propositi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi del gruppo progressisti-federativo poniamo con forza e determinazione l'esigenza della definizione di un quadro di riferimento certo attraverso l'assunzione di un nuovo modello di difesa cui sottoporre e con cui guardare le scelte di bilancio e tutti gli interventi di ammodernamento, ai quali non è estraneo nemmeno il presente.

Prendendo atto che il provvedimento in esame è la conseguenza di una situazione che ha dato ragione agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e di alcune forze di polizia che si sono battuti per il riconoscimento di un sacrosanto diritto, il senso delle nostre osservazioni è quello di rendere ancora più sostanziali i provvedimenti giurisprudenziali. Riteniamo inutile, e pertanto dannoso, reiterare certe procedure di carattere amministrativo, quale quella della ripetizione annuale di concorsi identici. Nel resto della pubblica amministrazione sono stati già emanati provvedimenti legislativi finalizzati allo snellimento delle procedure legislative e concorsuali; è assurdo, quindi, che la nuova filosofia basata sull'efficienza e sull'efficacia della pubblica amministrazione non riguardi anche la vita militare e delle forze armate. La direzione da seguire è quella della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ne consegue che, per esempio, se nel 1993 un soggetto è stato ritenuto idoneo a ricoprire una determinata qualifica, sia essa quella di sergente della marina, dell'esercito o dell'aeronautica, non si capisce perchè nel 1994 non sia considerato idoneo e debba sostenere un'ulteriore prova concorsuale. Questo era il senso degli emendamenti da noi proposti.

Le disponibilità saranno fissate dalla legge, ma in ogni caso dovranno essere ricavate attingendo dalle graduatorie già in vigore, come avviene per tutta la pubblica amministrazione. Riteniamo inoltre giusto, com'è stabilito da un precedente provvedimento legislativo (precisamente il decreto n. 3 del 4 gennaio 1994, concernente le forze di polizia), che, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'accesso alle scuole allievi sottufficiali delle forze armate sia subordinato al possesso del diploma di istruzione di secondo grado. Un emendamento in proposito è stato dichiarato inammissibile; ci auguriamo che nei suoi provvedimenti il Governo tenga conto di tale rilievo.

Infine, signor Presidente e onorevoli colleghi, appare ingiusto da un punto di vista di giustizia sostanziale, discriminare tra chi può avvalersi di una sentenza da egli stesso

sollecitata e chi, invece, pur rimanendo inerte, si trova nella stessa situazione giuridica di partenza del presentatore del ricorso. Questo era il senso di un altro emendamento da noi presentato, che anticipava al 1991 la decorrenza dei benefici in oggetto. Ci sembra pertanto giusto che il Governo e il ministro competente intervengano per l'appunto anticipando la decorrenza degli effetti economici favorevoli derivanti dalle decisioni giurisdizionali. Sono queste le richieste che riteniamo opportuno vengano recepite dal Parlamento e dal Governo *(Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo).*

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Sospiri. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema del riordinamento dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate risale al 1980. Sono quindi, sino ad oggi, trascorsi inutilmente quattordici anni, durante i quali nuove sperequazioni ed ingiustizie si sono aggiunte alle vecchie, che a loro volta sono andate aggravandosi nel tempo. Oggi, pertanto, siamo in presenza di un incredibile ginepraio dal quale si dovrà uscire in tempi brevissimi adottando un provvedimento organico, e quindi globalmente risolutivo.

Si potrebbe dire allora che il decreto in discussione è, al riguardo, del tutto insufficiente, ma tale giudizio potrebbe essere comprensibile solo se maturato ed espresso a seguito di valutazioni superficiali, magari anche preconcette. Il disegno di legge di conversione al nostro esame non riguarda infatti altro — come è stato già ricordato — che la reiterazione (atto dovuto) di ben cinque precedenti decreti, il primo dei quali (occorre fare attenzione alle date) risale al 6 luglio 1993, mentre l'ultimo è del 10 marzo 1994. Il nuovo Governo si è dunque trovato nella formale e sostanziale impossibilità di intervenire in modo diverso e più appropriato, come è facile comprendere se solo si considera che il 27 marzo si sono svolte le elezioni politiche, che i ministri e i sottosegretari del nuovo Governo hanno giurato, rispettivamente, il 10 e il 13 maggio e che il Governo ha ottenuto la fiducia della Camera dei deputati il 20 maggio. Ci si è dunque trovati indiscutibilmente di fronte ad una delle tante, innumerevoli ed ereditate emergenze, cui era obiettivamente impossibile dare risposte più ampie — o, se si preferisce, più convincenti — considerata la complessità e la delicatezza della materia.

Chiediamoci però cosa sarebbe accaduto se il Governo non fosse immediatamente intervenuto (come ha invece responsabilmente fatto) attraverso l'emanazione del decreto n. 290. La risposta è semplice: ci saremmo trovati di fronte ad un grande vuoto normativo riguardante non solo l'aspetto economico, ma anche quello organizzativo delle forze armate e di polizia. Discendono da ciò due fondamentali considerazioni. La prima è che il Governo, per le ragioni esposte, non poteva fare nulla di diverso rispetto a quanto ha fatto; la seconda è che il decreto-legge al nostro esame potrà anche essere contestato per quanto non risolve, ma non può che essere condiviso per quel che prevede. Il dibattito svoltosi presso la Commissione difesa nei giorni scorsi ha infatti dimostrato, e testimonia oggi, come le stesse opposizioni abbiano avuto ben poco o quasi nulla da eccepire in termini critici rispetto al contenuto del decreto. Sono state infatti presentate diverse proposte di modifica che si configuravano come emendamenti aggiuntivi, tranne uno soppressivo di un periodo del comma 3 dell'articolo 1, concernente i sergenti in ferma volontaria, peraltro non ripresentato in Assemblea.

D'altra parte la stessa maggioranza e, all'interno di essa, il gruppo di alleanza nazionale-MSI, non ha mancato di sottolineare la necessità di un riordino generale della materia. Tale esigenza non poteva e non può tuttavia comportare l'assunzione di un atteggiamento ostativo rispetto alla conversione del decreto-legge in esame. Consi-

derati i tempi e le circostanze, infatti, l'eventuale bocciatura del provvedimento si sostanzierebbe in un grave atto di irresponsabilità, in quanto se tale ipotesi si verificasse non solo resterebbero insoluti i problemi sollevati dalle opposizioni — e non solo da queste —, ma ad essi se ne aggiungerebbero altri forse ancora più gravi e dirompenti.

Non va inoltre dimenticato — perché questa è la sostanza vera del ragionamento che ciascuno di noi deve fare con se stesso — che il Governo si è già impegnato in Commissione a presentare al Parlamento, entro il prossimo mese di settembre, un disegno di legge di ristrutturazione e riqualificazione globale delle forze armate all'interno del quale, come era ovvio e come ha tuttavia precisato con dichiarazioni inequivocabili, intende affrontare e risolvere in modo organico e definitivo anche la questione relativa ai ruoli e agli avanzamenti degli ufficiali.

Perché dunque non guardare con interesse a tale prospettiva ed insistere con proposte emendative di un certo segno che, pur essendo di per sé condivisibili, calate in questo contesto finirebbero con l'essere del tutto parziali e con il produrre, in caso di approvazione, ulteriori motivi di malcontento?

Si potrebbe dire che anche noi di alleanza nazionale abbiamo presentato in aula due emendamenti, ma il discorso è totalmente diverso. Ciò si comprenderà immediatamente tenendo conto del fatto che il primo è solo di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, riguardante gli ufficiali in servizio permanente effettivo sopravanzati ai vari gradi, compreso quello di colonnello, dagli ufficiali del ruolo ad esaurimento con pari anzianità (e qui la copertura finanziaria è assicurata dalla legge medesima), mentre il secondo, che in pratica non comporta oneri, riguarda una norma palesemente incostituzionale recata dall'articolo 34 della richiamata legge n. 224, per cui un militare che sia o sia stato parlamentare della Repubblica è costretto a subire il blocco della propria carriera al grado massimo di colonnello, cosa che non accade — ed è giusto che sia così — per tutti gli altri dipendenti dello Stato e gli stessi magistrati.

Voglio ora cogliere l'occasione offerta dal decreto-legge in esame per ribadire l'urgenza della presentazione da parte del Governo, e al di là delle singole iniziative di fonte parlamentare che anche il gruppo di alleanza nazionale sta definendo, del nuovo modello di difesa, in assenza del quale sarà impossibile definire seriamente non solo le questioni di cui oggi ci stiamo occupando, ma anche il ruolo che l'Italia dovrà svolgere nel nuovo scenario internazionale per la pace e la sicurezza nel mondo.

In questo quadro, onorevole rappresentante del Governo, auspico che i pur indispensabili tagli alla spesa pubblica già preannunciati non vadano ad incidere ulteriormente sul bilancio della difesa già oggi oltremodo ridotto e in gran parte destinato alle spese insopprimibili; incomprimibili perché, altrimenti, il nuovo modello di difesa, ed in particolare la costituzione di forze armate fondate sul volontariato e sulla professionalità, che a regime assicurano maggiore efficienza e comportano minore spesa, ma nella fase di decollo ovviamente necessitano di un rilevante impegno finanziario, continuerebbe a restare, per chi sa quanti anni ancora, solo un progetto non realizzato e irrealizzabile.

Tornando all'argomento specifico, mi sembra di poter dire, in conclusione, che non vi sono fondati motivi per opporsi, al di là delle varie collocazioni parlamentari, alla conversione in legge del decreto-legge n. 290. Sicché preannuncio fin d'ora il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale-MSI *(Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dorigo. Ne ha facoltà.

MARTINO DORIGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, come è stato già detto, reitera ben cinque decreti precedenti e nel merito — come è stato osservato poc'anzi — è condiviso dall'insieme della Commissione difesa e, credo, del Parlamento. Anche se le questioni di merito sono tutte fondate, ve ne sono però alcune, come il collega Ucchielli in precedenza ricordava, formulate in modo

non condivisibile. Ad esempio, il fatto che la sanatoria economica per quanto riguarda l'equiparazione dei sottufficiali debba avvenire penalizzando chi non ha fatto i ricorsi a me pare comunque, in via di principio generale oltre che dal punto di vista politico, non condivisibile. Concordo, quindi, al riguardo con l'obiezione mossa dal collega Ucchielli.

Al di là di questo, è chiaro che tutti condividiamo la possibilità di trattenere i sergenti oltre i termini previsti dalla legge per la copertura di posti in organico e per impedire l'instaurazione di un nuovo precariato. Allo stesso modo condividiamo la proroga dei termini e gli altri punti del decreto-legge.

Il problema vero, però, è il seguente: non si può affermare che, reiterandosi per sei volte un decreto-legge, ogni volta che lo si ripresenta il provvedimento debba essere identico. Questa non è una giustificazione. Il nuovo Governo ci dice: «Siccome i precedenti Governi, e anche l'ultimo, avevano presentato il decreto in oggetto in questo modo, e dal momento che si tratta di una reiterazione, il nostro è un atto dovuto, un atto urgente e non può essere modificato». Se così fosse, colleghi, il Parlamento servirebbe a ben poco, anche perché il decreto-legge n. 173 del 10 marzo 1994, l'ultimo ad essere reiterato, era stato esaminato dalle Commissioni parlamentari e in quella sede tutti i gruppi, i relatori ed il Governo si erano trovati d'accordo su alcune modificazioni. Queste ultime ci hanno spinto, come opposizioni, a non opporci al decreto, anzi a chiedere che lo stesso venisse adeguato sulla base dello spirito e del merito di quelle modifiche.

Il nuovo Governo, invece, pur sostenendo che doveva fare un atto dovuto, necessario ed urgente, non ha voluto farsi carico, nel presentare il nuovo provvedimento che reiterava i precedenti, degli argomenti di merito condivisi dall'insieme della Commissione difesa che erano stati raccolti dal relatore ed erano emersi nel lavoro parlamentare della precedente legislatura. Non si può dire, ripeto, che trattandosi di atto dovuto che reitera i provvedimenti adottati da precedenti Governi il decreto-legge è perfetto così com'è. Questa impostazione non è corretta e noi non la condividiamo.

Esprimeremo comunque un voto favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge in questione perché si tratta di misure dovute ed attese da lungo tempo, ma ciò non significa che il Governo abbia fatto bene la sua parte, perché il Governo avrebbe dovuto in qualche modo adeguare il provvedimento, come ho già detto. È vero che quella dei ruoli e delle carriere è una materia complessa, però al riguardo si può muovere un'obiezione. Ci si dice che questo Governo è nuovo ed ha bisogno di tempo per riordinare la materia dei ruoli e delle carriere. È vero che in Parlamento, quando è stata approvata la legge n. 216 del 1992, che concedeva delega al Governo sul riordino dei ruoli e delle carriere, tutti i partiti si erano trovati d'accordo nel concedere tale delega, perché nessuno si sogna, pur nell'enfatizzare il ruolo del controllo parlamentare, di voler gestire in Parlamento discussioni ed elaborazioni tecniche del genere, che competono all'amministrazione e all'esecutivo; è altrettanto chiaro, però, cari colleghi, che non si può sostenere che ogni volta che cambia il Governo praticamente si deve riazzerare il riordino delle carriere. I responsabili del Governo, *in primis* il ministro della difesa o i sottosegretari, non possono certo affermare che quando sono entrati al Ministero della difesa, siccome erano nuovi, lo hanno trovato vuoto. Il dicastero non era vuoto: c'erano i tecnici, gli stati maggiori, i teorici, i pensatori della nostra amministrazione della difesa, che lavora costantemente e certo non interrompe le sue elaborazioni cancellando le proprie memorie ogni volta che cambia il governo.

Questi provvedimenti, che riguardano i ruoli e le carriere, non dipendono dalla fantasia e dalla creatività dei sottosegretari o del ministro, ma derivano da un iter di gestione che compete prevalentemente all'amministrazione.

È grave che non si riesca ancora a fare questo riordino perché non si è in grado di coordinare l'elaborazione tecnica con l'elaborazione della volontà politica: ecco il problema vero! Perché vi è tanto ritardo nell'attuazione della delega concessa dalla legge

n. 216? Perché i ministri della difesa, compreso l'ultimo, accettano come pacchi confezionati le richieste settoriali e di corporazione, di volta in volta sponsorizzate dall'uno o dall'altro stato maggiore? Perché vi è bisogno di una legge di riordino? Perché le leggi attuali sono il risultato di un affastellamento di provvedimenti sponsorizzati dagli stati maggiori delle varie armi. Ecco perché nel nostro paese vi è una normativa assolutamente farraginosa e caotica.

Vi è dunque bisogno di un riordino che necessita però del sostegno dell'autorità politica, che non deve accettare i pacchetti confezionati. Il ministro ed i sottosegretari hanno il compito di usare gli strumenti tecnici esistenti, che peraltro non cambiano dopo ogni elezione, ma sono sempre gli stessi. La legge di delega n. 216 è già in vigore da due anni e avrebbe consentito proprio di intervenire in tal senso. Peraltro, mi sembra che sia stato svolto un ampio lavoro istruttorio: oggi occorre dunque manifestare la volontà politica.

Certo, non era possibile presentare già alle Camere il disegno complessivo di riordino, ma non si può certo dire che non fosse possibile recepire nel decreto-legge al nostro esame le istanze di aggiornamento e di adeguamento che erano state sollecitate dal Parlamento. Questo è un primo problema di carattere generale.

Chiediamo, pertanto, non solo che si rispetti la delega di cui alla legge n. 216, dando corso al provvedimento di riordino, ma che non si continuino ad accogliere le sollecitazioni più diverse.

Nella relazione al provvedimento al nostro esame il Governo scrive che al riordino si era già provveduto con il decreto-legge di cui all'atto Camera n. 2060, che però non è stato convertito. Se dovessimo aspettarci che il riordino dei ruoli e delle carriere seguisse la filosofia e l'ispirazione di quel decreto-legge, dovremmo stare molto poco allegri, perché in esso il Governo, facendo conto sull'amministrazione — ecco il punto: non quale sia il ministro, ma quale invece il comportamento politico che il Governo e l'amministrazione della difesa continuano a perpetrare —, accoglieva le istanze più corporative ed elaborava una ristrutturazione dei vertici della difesa che non recepiva assolutamente le esigenze di alleggerimento e di sburocratizzazione che si avvertono.

Voglio pertanto sperare che l'intenzione del Governo non sia quella indicata nella relazione al provvedimento, ma che esso intenda rispettare la delega per elaborare un ben diverso progetto di riordino.

Per quanto riguarda il merito e gli interventi da noi maggiormente sollecitati attraverso la presentazione di emendamenti, che riproponiamo in aula e che chiediamo all'Assemblea di approvare, vorrei sottolineare la questione del ruolo ad esaurimento di ufficiali le cui carriere sono bloccate. Si tratta di un problema che era stato recepito all'unanimità nel precedente Parlamento, ma che nella nuova stesura non si è ritenuto di dover accogliere. L'emendamento proposto dal collega Sospiri riguarda solo l'equiparazione delle posizioni di ufficiali che sono stati «scavalcati» e per i quali occorre dunque procedere alla individuazione delle giuste priorità. Invece io parlo di un'altra questione: vi sono ufficiali le cui carriere sono ferme da dieci anni e più e che, dunque, permangono nello stesso grado da tredici, quindici o sedici anni.

Si tratta, evidentemente, di una situazione di emergenza: vi è la necessità e l'urgenza di sbloccare quelle carriere. E ciò era già nello spirito della legge n. 224, che tutti abbiamo convenuto essere stata male interpretata. Il Governo e la maggioranza non hanno recepito il testo degli emendamenti presentati ed in tal modo non si sono voluti far carico di una serie di problemi.

Non vale l'obiezione secondo la quale, sanando una situazione, se ne sarebbero scompaginate altre, perché la materia dei ruoli e delle carriere, di per sé, è già scompaginata, proprio per il modo in cui è stata amministrata in questi anni; difatti tutti concordiamo sulla necessità di approvare una legge di riordino del settore. Almeno sul punto più grave, però, era necessario colmare con urgenza le lacune e le discrasie determinatesi nel corso degli anni, in modo da sanare le ingiustizie più gravi nelle progressioni di carriera del ruolo degli ufficiali delle forze armate, rinviando poi la riorganizzazione del settore, nel suo complesso,

alla legge di riordino. Ma non lo si è voluto fare.

Verrà presentato un ordine del giorno i cui contenuti sono condivisibili, ma, cari colleghi, con l'ordine del giorno ci si limita ad esprimere un indirizzo, e più volte indirizzi sono stati espressi; ci sono fior di risoluzioni adottate in Commissione difesa riguardanti tali questioni: la portata della legge n. 216, la questione dei ruoli ad esaurimento e così via. Quindi, vi erano già — ripeto — atti di indirizzo, ed oggi approveremo un ulteriore atto di indirizzo; ma il punto è che oggi finalmente, dopo sei reiterazioni, vi sarebbe stata la possibilità — che il Governo non ha voluto sfruttare — di sanare una grave situazione di ingiustizia riguardante gli ufficiali del ruolo ad esaurimento.

Mi permetto di sollevare un'ultima questione, quella del titolo di studio per i sottufficiali delle forze armate. Vorrei ricordare che il precedente Governo, presentando la legge sul riordino dei corpi di polizia, aveva inserito tale voce, che non si è ritenuto di riproporre. Ciò investe un problema complesso: il fatto che purtroppo abbiamo ancora sedi diverse di discussione e di elaborazione dei percorsi di carriera dei corpi di polizia e delle forze armate. La valida obiezione che avrebbe potuto essere sollevata dalla polizia di Stato era che il nuovo ruolo di quegli ispettori è stato istituito per valorizzare la professionalità nei ruoli investigativi, che richiede un titolo di studio. La richiesta del titolo di studio anche per gli altri ruoli dei sottufficiali delle forze armate, in assenza di un provvedimento di riordino generale, avrebbe probabilmente sminuito la portata del nuovo ruolo speciale conquistato dagli ispettori della polizia di Stato. Ma questo è un argomento che vale sempre meno man mano che passa il tempo, perché non si può aspettare il riordino dell'intero settore per compiere un atto dovuto nei confronti della stragrande maggioranza dei sottufficiali delle forze armate — che ormai posseggono un titolo di studio — tenuto conto, soprattutto, della necessità di ammodernare la struttura di tali ruoli. La salvaguardia della diversità e della specializzazione del ruolo degli ispettori della polizia di Stato deve trovare forme diverse da quella rappresentata dal semplice titolo di studio. Nell'ambito del riordino complessivo, pertanto, gli ispettori della polizia di Stato andranno valorizzati dal punto di vista della professionalità al di là della differenza del titolo di studio. Oggi non si è proceduto ancora a tale riordino, però non si può pretendere che i sottufficiali delle forze armate attendano all'infinito questo riconoscimento.

Mi viene in mente che, all'epoca della sua creazione, nell'Arma dei carabinieri potevano portare i baffi solo gli ufficiali, mentre ciò non era consentito ai sottufficiali. Non vorrei che ci ispirassimo ancora a mentalità riecheggianti simili culture. Vorrei finalmente che, anche nel settore della difesa, fossimo in grado di procedere con quella maggiore modernità, tanto conclamata dal nuovo Governo.

Per tali motivi siamo insoddisfatti dell'atteggiamento del Governo ed abbiamo presentato alcuni emendamenti che chiederemo vengano votati. In ogni caso, questo non ci impedirà di esprimere voto favorevole sulle misure previste dal decreto-legge n. 290 del 1994 e che sono attese da molto tempo *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).*

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Percivalle.

CLAUDIO PERCIVALLE, *Relatore*. Signor Presidente, tenuto conto di quanto è emerso dalla discussione di questa mattina e dell'esigenza di convertire in legge il decreto-legge al nostro esame, con la mia replica vorrei mettere in evidenza l'unitarietà di intenti della Commissione, tesa a risolvere in maniera organica i problemi emersi nel corso della discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 290 del 1994.

Rinnovo pertanto all'Assemblea l'invito a convertire in legge il decreto-legge al nostro esame e invito altresì il Governo a presentare

in tempi ragionevolmente brevi un disegno di legge che affronti in maniera organica la complessa materia oggetto del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la difesa.

GUIDO LO PORTO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo svolgimento del dibattito dimostra che sul contenuto del decreto-legge in esame, come è accaduto nelle legislature precedenti, nella discussione svoltasi in Commissione e oggi, appunto, in quest'aula non vi è grande contesa. Siamo tutti convinti, infatti, della giustezza e della legittimità delle norme previste. I colleghi che si sono succeduti nel dibattito hanno tutti ammesso che si tratta di uno dei pochi decreti per il quale sussistono realmente i requisiti di necessità e urgenza, anche se, giustamente, qualcuno si è lamentato per il fatto che siamo stati costretti in parte a ritirare e in parte a respingere alcuni emendamenti volti ad aggiustare il testo in esame, anche di fronte all'ostinazione con cui i colleghi hanno insistito per la votazione degli stessi.

Tutto ciò dimostra in maniera evidente che né la maggioranza né, ancor meno, il Governo hanno responsabilità quanto al contenuto del provvedimento. Non ne hanno per le buone ragioni illustrate dal collega Sospiri, non ne hanno per il dato obiettivo legato ai tempi entro i quali il Governo è stato costretto a reiterare per la sesta volta il decreto, tempi che hanno indotto il Governo stesso e la maggioranza a chiedere, in Commissione, di rinunciare alla battaglia sugli emendamenti. Su questa materia è ora di finirla con le toppe, con i provvedimenti di pronto soccorso, con i provvedimenti tampone, perché ad ogni tampone corrisponde immediatamente l'apertura di un nuovo contenzioso e di un nuovo problema.

La legislazione per le forze armate è ormai vecchia e abusata, non più corrispondente alle esigenze delle forze armate di oggi e di quelle di domani. Chi ha obiettato che è stato un errore respingere emendamenti che in precedenti occasioni erano stati approvati ha affermato una cosa giusta, ma si è dimenticato di aggiungere che per la prima volta il Governo, sia pure nei ristrettissimi tempi a disposizione, ha assunto un impegno sotto forma dell'approvazione di un ordine del giorno che, sebbene sia un atto di indirizzo, è tuttavia vincolante per la maggioranza e per il Governo.

Se ciò può servire a rassicurare la coscienza dei colleghi dell'opposizione, vi annuncio che giovedì prossimo il Ministro della difesa sarà in Commissione difesa ad illustrare i nuovi indirizzi sulla politica delle forze armate e per anticipare i contenuti del cosiddetto nuovo modello di difesa.

È in questo ambito che cercheremo di attuare quel riordino del settore della difesa, di cui tutti avete parlato. È nell'ambito di questo nuovo modello che daremo soluzione organica all'intera materia perché tutti — ed in particolare i colleghi dell'opposizione — hanno riconosciuto l'urgenza e la necessità di un riordino complessivo ed organico della stessa.

Ritengo che alcuni emendamenti avrebbero potuto fare ulteriore giustizia rispetto al nudo e crudo testo del decreto-legge ma, se li avessimo accolti, avremmo creato nuove ingiustizie.

Ricordo che abbiamo implorato da anni la necessità di attuare una riforma organica del settore. Onorevole Dorigo, altre volte è accaduto — è vero! — che il Governo si sia impegnato per poi non mantenere le promesse fatte. Altre volte si è verificato che i puri e semplici atti di indirizzo non hanno costituito elemento normativo cogente. Tutto ciò è verissimo, ma è altrettanto vero che mai era accaduto che un ministro, contemporaneamente all'approvazione di un indirizzo del genere, si recasse in Commissione ad assumere direttamente e personalmente l'impegno della presentazione di questo documento. Vi posso anticipare che quest'ultimo è già all'esame del comitato interministeriale che lo sta elaborando, aggiustando e correggendo (se sarà il caso). Tra qualche giorno verrà posto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri e siamo quindi giunti in dirittura d'arrivo! Devo finalmente constatare che, nell'ambito del grande progetto del nuovo modello di difesa, la materia del riordino rappresenterà la parte essenziale e

la soluzione definitiva di questo annoso problema.

Queste sono le ragioni per le quali mi permetto di invitare, soprattutto i colleghi dell'opposizione, a ritirare i propri emendamenti. Sottolineo che vi sono problemi finanziari che impediscono di allargare la forbice degli investimenti e ragioni di opportunità politica che sconsigliano di dividerci su tale materia. Vi è, infine, la ribadita volontà del Governo di approvare e di proporre all'Assemblea un progetto organico di riordino. Ritirare gli emendamenti significherebbe pertanto dare avvio e corso alla possibilità di una sistemazione organica di tutta la materia.

Lo stesso invito a ritirare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati vale naturalmente per i colleghi della maggioranza.

Vorrei anticipare sia il parere assolutamente favorevole del Governo — che altri hanno già annunciato e anticipato — sull'ordine del giorno presentato, sia l'accordo totale dell'esecutivo ad impegnarsi nell'adempimento delle previsioni in esso contenute. È per tale motivo che auspichiamo che tale documento diventi unitario.

Vorrei inoltre invitare i colleghi deputati presentatori di emendamenti e di articoli aggiuntivi a ritirarli e a trasfonderne i contenuti in appositi ordini del giorno.

È questa la *ratio* che ha animato la volontà della maggioranza e del Governo su tale materia.

In conclusione, vorrei rassicurare le parti interessate alla conversione in legge del decreto-legge in esame — vale a dire quelle migliaia e migliaia di persone in divisa che attendono da anni l'approvazione di un provvedimento riparatore — sul fatto che il Governo questa volta fa sul serio e che, attraverso quell'ordine del giorno, si ritiene impegnato affinché entro il prossimo mese di settembre la materia venga definitivamente risolta *(Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia).*

NINO SOSPIRI. Chiedo di parlare per annunciare il ritiro di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ascoltate le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo, annuncio il ritiro dell'emendamento Venezia 1.2, di cui sono cofirmatario, e del mio articolo aggiuntivo 1.02 *(vedi l'allegato A),* riservandomi di trasfonderne i contenuti in un apposito ordine del giorno, che speriamo vivamente venga accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sospiri.

Comunico che, in data odierna, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo.

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Venezia 1.2 e sugli articoli aggiuntivi Dorigo 1.01 e Sospiri 1.02 in quanto passibili di recare oneri non coperti o coperti in misura insufficiente.

NULLA OSTA

sull'emendamento Dorigo 1.1.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Avverto che l'emendamento e l'articolo aggiuntivo residuo sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(per gli articoli, l'emendamento e l'articolo aggiuntivo vedi l'allegato A).*

Avverto che la Presidenza, come già dichiarato in Commissione, ritiene inammissibile, ai sensi dell'articolo 96-*bis,* comma 8, del regolamento, l'emendamento Dorigo 1.1, relativo ai requisiti per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli dei sottufficiali delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in quanto non strettamente attinente alla materia del

decreto-legge, riguardante esclusivamente la proroga dei termini per l'avanzamento degli ufficiali e della ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di forze di polizia.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo Dorigo 1.01, unico rimasto, invito il relatore ad esprimere su di esso il parere della Commissione.

CLAUDIO PERCIVALLE, *Relatore.* Anche alla luce di quanto comunicato dalla Presidenza, la Commissione ritiene che l'articolo aggiuntivo Dorigo 1.01 non riguardi strettamente l'argomento oggetto del decreto-legge all'ordine del giorno; invito pertanto i presentatori a ritirarlo; altrimenti, dovrei esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUIDO LO PORTO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, vorrei anzitutto sapere se i presentatori di questo articolo aggiuntivo insistano per la sua votazione, dal momento che il mio invito al ritiro non ha ricevuto risposta; nel caso insistessero, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dorigo. Ne ha facoltà.

MARTINO DORIGO. Mi pareva di aver fatto capire, nel mio intervento in discussione generale, che siamo fortemente convinti della bontà delle proposte contenute nel mio articolo aggiuntivo 1.01 ed insisto quindi per la sua votazione.

Mi rifaccio a quanto detto nel mio intervento precedente; riteniamo che la materia trattata dal mio articolo aggiuntivo 1.01 sia assolutamente pertinente l'oggetto del decreto. Quest'ultimo riguarda infatti materie assolutamente non omogenee, come avviene naturalmente in tutti i decreti *omnibus;* tra l'altro, il contenuto del mio articolo aggiuntivo 1.01 riprende le previsioni di un altro decreto-legge, che a sua volta riguardava materie diverse: credevamo quindi che potesse essere recepito dal Governo.

GUIDO LO PORTO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO LO PORTO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, vorrei dire all'onorevole Dorigo che, così come per altri argomenti abbiamo raggiunto l'intesa di recepirne i contenuti in un ordine del giorno unitario, anche per il suo articolo aggiuntivo 1.01 si potrebbe procedere nella stessa direzione. Tutto ciò allo scopo di evitare di dividerci su argomenti che, come lei sa benissimo, onorevole Dorigo, ci hanno trovato uniti in precedenti occasioni; oggi siamo su fronti diversi solo per la necessità di arrivare ad una soluzione organica dei problemi. Non possiamo procedere con provvedimenti tampone; insistiamo pertanto seriamente e sinceramente sull'esigenza di giungere ad un documento unitario che, proprio in quanto tale, impegni con maggior forza il Governo a dare soluzione anche alle necessità prospettate nel suo articolo aggiuntivo.

Ritirare l'articolo aggiuntivo Dorigo 1.01 non significa quindi mostrarsi disponibili in sede parlamentare ad un dialogo politico con la maggioranza ma solo — secondo il mio modesto punto di vista — aiutarle nello sforzo di razionalizzare la materia.

MARTINO DORIGO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO DORIGO. Confermo che, in riferimento al mio articolo aggiuntivo 1.01, non ci si può accontentare di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno. Risoluzioni ed ordini del giorno in questa materia ne abbiamo approvati tanti! Non si vuole fare un processo alle cattive intenzioni del Governo: recepiamo anzi i buoni intendimenti manifestati da quest'ultimo, che verificheremo comunque in modo intransigente.

Voteremo a favore dell'eventuale ordine del giorno unitario che fosse presentato ma — ripeto — non possiamo accontentarci di

un atto di indirizzo. Riteniamo che su questa materia si possa e si debba emanare una sanatoria rispetto alla normativa esistente.

CLAUDIO PERCIVALLE, *Relatore.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PERCIVALLE, *Relatore.* Signor Presidente, vorrei invitare ancora una volta l'onorevole Dorigo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.01. La Commissione concorda in linea di massima sul contenuto di quest'ultimo; tuttavia esso tocca problemi che riguardano un settore complesso e molto tecnico da un punto di vista amministrativo.

In questa sede non abbiamo la possibilità di valutare le conseguenze che potrebbero innescarsi a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Dorigo 1.01. È vero, infatti, che la modifica proposta ci metterebbe nelle condizioni di eliminare alcune sperequazioni, ma esiste il timore che se ne possano generare altre.

Ecco perché invito nuovamente il collega Dorigo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.01: diversamente, ribadisco il parere contrario della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Dorigo 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Sono stati presentati gli ordini del giorno Percivalle ed altri n. 9/526/1 e Sospiri e Venezia n. 9/526/2 *(vedi l'allegato A).*

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GUIDO LO PORTO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, per le ragioni che sono già state illustrate, il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori degli ordini del giorno insistono per la votazione?

CLAUDIO PERCIVALLE. Non insisto, signor Presidente, per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/526/1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Percivalle.

NINO SOSPIRI. Insisto per la votazione, signor Presidente, del mio ordine del giorno n. 9/526/2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno Sospiri e Venezia n. 9/526/2 l'onorevole Dorigo. Ne ha facoltà.

MARTINO DORIGO. Signor Presidente, vorrei motivare il nostro dissenso su questo ordine del giorno, dissenso che non riguarda lo spirito del documento — che è condivisibile — ma la sua formulazione.

L'impostazione generale dell'ordine del giorno può essere condivisa perché ci si propone di non penalizzare un uguale diritto alla carriera per tutti i funzionari e dirigenti pubblici e dello Stato, un diritto che anche i militari devono avere nel caso in cui vogliano intraprendere l'attività politica e sospendere temporaneamente il servizio attivo. Il problema è che l'indirizzo proposto è formulato in maniera discutibile: il documento — innanzitutto — contempla soltanto l'ipotesi del mandato parlamentare, mentre il problema riguarda qualunque carica elettiva, cioè tutti quei militari che interrompono il servizio attivo per aspettativa a fronte dell'assunzione di cariche elettive. Un colonnello, per esempio, può essere eletto deputato o senatore, ma anche sindaco, presidente della provincia o presidente della regione (anche se sarebbe bene che ciascuno si occupasse della propria professione: ma questa è una battuta...).

In sostanza esiste effettivamente la necessità di difendere un diritto, ma occorre estendere questa tutela a tutte le cariche elettive.

D'altra parte, l'ordine del giorno presentato dai colleghi Sospiri e Venezia contiene

una seconda ambiguità nell'espressione «la promozione, in eccedenza all'organico, fino al grado apicale gerarchico previsto per la categoria e ruolo di appartenenza ...». Se non si specificasse «a corrispondenza di anzianità», vi sarebbe il rischio di scavalcamenti di carriera. Potrebbe ad esempio accadere che un capitano, eletto deputato, esercitasse la funzione di parlamentare per quattro anni, tornasse poi in servizio e nell'ambito del suo ruolo venisse promosso al massimo grado. Sarebbe dunque necessario precisare che per «grado apicale» si intende quello consentito in rapporto all'anzianità maturata, poiché senza una specificazione di questo tipo si finirebbe per affermare un'ambiguità.

ELVIO RUFFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Ruffino?

ELVIO RUFFINO. Chiedo che sia posto in votazione l'ordine del giorno Percivalle ed altri n. 9/526/1, anche se accolto dal Governo, e ciò per rafforzare l'orientamento unanime della Commissione, che è il vero succo del dibattito.

Mi sembra opportuno, dunque, che sia espresso dalla Camera un voto unitario sul punto, per dare particolare forza a determinati atteggiamenti. Credo che una tale richiesta possa essere positivamente valutata dal Governo e raccomando pertanto l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Percivalle ed altri n. 9/526/1, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Sospiri e Venezia n. 9/526/2, accolto dal Governo.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruffino. Ne ha facoltà.

ELVIO RUFFINO. Signor Presidente, colleghi deputati, come già è stato detto in quest'aula, il decreto-legge che stiamo per approvare ha natura molto specifica.

Tuttavia, come spesso è accaduto di constatare, coinvolge materie assai diversificate. È quindi difficile dare un giudizio univoco sul provvedimento, perché ogni sua parte si presta a considerazioni o integrazioni, alcune direttamente sollecitate dalle formulazioni esplicite contenute, altre riferite a problematiche indirettamente attinenti ad esso.

La discussione in Commissione è stata ampia e sono stati numerosi gli emendamenti presentati, alcuni giudicati anche in quest'Assemblea inammissibili, altri di difficile accoglimento, nel contesto dei brevi tempi di conversione, per la dubbia rilevanza riguardo alla necessità di copertura finanziaria e per la complessità della materia.

Abbiamo preferito considerare il provvedimento sostanzialmente transitorio, in attesa di un ordinamento complessivo del settore. Temi come lo stato, il reclutamento, l'avanzamento del personale militare e il trattamento economico richiedono un nuovo ed organico riferimento nel quadro del nuovo modello di difesa, questione su cui da anni si discute nelle aule parlamentari senza che finora sia stato possibile arrivare ad una prospettiva certa, sulla base della quale programmare l'azione dell'amministrazione dello Stato.

Abbiamo denunciato anche in quest'aula — l'ha fatto un collega — che il ministro non ha ancora ritenuto opportuno presentarsi alla Commissione difesa della Camera per rendere espliciti gli orientamenti del Governo in materia, del resto indicati in maniera del tutto sommaria ed insufficiente nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Oggi il sottosegretario ci ha annunciato che il ministro sarà disponibile per l'audizione in Commissione giovedì prossimo; speriamo vivamente che l'impegno sia mantenuto. Dopo le dichiarazioni programmatiche assolutamente generiche la confusione è ulteriormente aumentata. Il

ministro della difesa ha ritenuto di fornire alla stampa opinioni dettagliate e particolari su alcuni nodi abbastanza delicati del nuovo modello di difesa; le affermazioni, però, sono state implicitamente contraddette nel giro di pochi giorni dal capo di stato maggiore dell'esercito. Infine è stata diffusa un'opinione del Presidente Berlusconi sul bilancio della difesa che è parsa contraddire gli orientamenti fino ad ora, seppure genericamente, indicati dal Governo.

Denunciamo la situazione di contraddittorietà ed incertezza e facciamo presente anche in quest'aula che il dibattito sul nuovo modello di difesa, quindi sull'idea dell'organizzazione delle nostre forze armate, è assolutamente necessario e la sua rilevanza è tale da dover impegnare sia le competenti Commissioni di Camera e Senato sia le Assemblee.

Non era, però, ragionevole e quindi possibile fare della conversione in legge di questo decreto, dal contenuto così chiaramente delimitato, la sede, seppure indiretta, di un confronto più generale. Abbiamo, perciò, deciso di riferirci in modo puntiglioso alle norme contenute nel decreto, più volte reiterato. Manterremo tale atteggiamento anche in sede di votazione, esprimendo un giudizio sul suo contenuto, nonostante colleghi della maggioranza — in particolare il sottosegretario per la difesa ed il collega Sospiri — abbiano voluto giustificare in quest'aula la mancata iniziativa del Governo. Al collega Sospiri in particolare bisognerebbe ricordare che *excusatio non petita, accusatio manifesta*. Non è infatti certamente condivisibile la sua posizione, mentre appaiono più convincenti le dichiarazioni dei colleghi Ucchielli e Dorigo, i quali hanno rilevato che il Governo avrebbe potuto ripresentare in forma diversa quel decreto, basandosi sui lavori della Commissione difesa della precedente legislatura. Inoltre, il Governo avrebbe potuto essere più preciso nel rispondere alle sollecitazioni di merito avanzate dalla Commissione nel corso della discussione; ma soprattutto avrebbe potuto — e non lo ha fatto — darci indicazioni precise sull'inquadramento generale delle tematiche della difesa.

Il nostro voto, quindi, avrà come punto di riferimento non certo l'iniziativa del Governo, che non è possibile discutere in questa sede in modo circostanziato e che non è attinente alla materia in esame, bensì i contenuti del decreto.

Il provvedimento, come sapete, è composto di pochi articoli e alcune delle materie disciplinate hanno necessità di essere rapidamente affrontate. Come è noto, l'articolo 1, che configura una norma sicuramente transitoria in attesa di un ordinamento organico, come previsto dall'atto Camera n. 2060 dell'XI legislatura, mira a salvaguardare alcuni ufficiali effettivi presso il comando dei carabinieri dei ROS, in modo, tra l'altro, da non disperderne il patrimonio di esperienza investigativa. Nello stesso articolo è stata inserita una più discutibile proroga della ferma volontaria per i sergenti in servizio permanente nelle forze armate. Ciò — si afferma — al fine di assicurare un graduale passaggio di tutto il personale idoneo ma non vincitore degli specifici concorsi, senza creare precari e senza perdere elementi ritenuti idonei. In realtà, la norma proposta non risolve adeguatamente il problema e meglio sarebbe stato provvedere con l'organica applicazione della legge n. 212 del 1983, che contiene il principio della programmazione del fabbisogno del personale con i meccanismi ai quali ha fatto riferimento anche il collega Ucchielli.

L'articolo 2 affronta il problema della corresponsione di emolumenti arretrati nel quadro della equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della polizia di Stato, in esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Le forme della corresponsione consentono di soddisfare le istanze del personale in modo anticipato senza danno per il bilancio dello Stato.

L'articolo 4, infine, tende a porre termine ad una nuova controversia con una norma di interpretazione autentica. Infatti, il decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216 del 1992 ha autorizzato...

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, vi in-

vito ad osservare un po' più di silenzio; stiamo rendendo veramente difficile il compito dell'onorevole Ruffino!

Prosegua, onorevole Ruffino.

ELVIO RUFFINO. Ha autorizzato — dicevo — la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del giugno 1991 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 nonché delle sentenze dei TAR, in particolare di quello del Lazio. Alcuni TAR, tuttavia, hanno continuato ad emettere sentenze declaratorie del diritto all'estensione, determinando una situazione che ha necessità di essere disciplinata. È sicuramente opportuno porre termine a tali nuove controversie corrispondendo un acconto sulle competenze spettanti nel 1994 e nel 1995. Come si vede, gran parte delle norme sono atti dovuti — o comunque opportuni — di perequazione di trattamento, anche a seguito di sentenze delle quali il Parlamento deve prendere atto. In questo contesto sono inserite per altro alcune norme più discutibili, mentre alcune situazioni di sperequazione e disagio restano ignorate e quindi insolute.

Abbiamo ritenuto che il modo più utile per affrontare una materia tanto intricata e complessa fosse quello di favorire la conversione in legge del decreto-legge in esame e di proporre contestualmente al Governo — come è stato fatto con un ordine del giorno — tutte le questioni attinenti alla tematica in discussione che ancora richiedono soluzione, fissando in pochi mesi il termine entro il quale si chiede all'esecutivo di presentare un nuovo provvedimento.

È per questi motivi che oggi voteremo a favore dello specifico provvedimento in discussione, atteso da migliaia di agenti delle forze di sicurezza e di ufficiali e sottufficiali delle forze armate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baldi. Ne ha facoltà.

GUIDO BALDO BALDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, i deputati del gruppo della lega nord, che ho qui l'onore di rappresentare, voteranno a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 290, così come proposto in aula, *in toto*, senza emendamenti.

Si tratta di un atto dovuto nei confronti di certe categorie di militari delle nostre forze armate, per far fronte a situazioni di obiettivo disagio. Tuttavia, come è emerso anche in quest'aula nel corso del dibattito odierno e dalle parole del rappresentante del Governo, il movimento della lega nord auspica che un paese industrializzato come il nostro, che si colloca tra il quinto e il settimo grado non della scala Mercalli, ma dei paesi più industrializzati e civili del mondo (a seconda che le statistiche siano viste da destra o da sinistra), un paese che mi auguro vorrà ulteriormente progredire, necessita di una forza armata più moderna e più degna del proprio nome.

Abbiamo ascoltato il sottosegretario dare assicurazioni che entro breve sarà disegnata una nuova disciplina della materia alla luce del cosiddetto modello di difesa, da parecchio tempo in discussione e che speriamo in questa legislatura di portare a compimento. Mi auguro, pertanto, che quanto prima la complessa materia dei militari in servizio, oggetto di una normativa elefantiaca, sia adeguatamente disciplinata da una legge-quadro organica *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sospiri. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. La mia sarà una breve dichiarazione perché, come i colleghi ricorderanno, ho già preannunciato nel corso della discussione generale il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 290.

Questa nostra posizione si è ancor più rafforzata al termine del dibattito svoltosi in aula e, soprattutto, a seguito delle argomentazioni esposte dal Governo in sede di replica.

Il rappresentante del Governo ha manifestato grande apertura ed anche la propria

disponibilità e volontà di operare concretamente e rapidamente per risolvere tutti i problemi sollevati dalle varie forze politiche in Commissione ed in aula, nonché molte altre questioni che non sono state toccate in quelle sedi.

Gli argomenti sostenuti dagli esponenti dei gruppi politici di opposizione non sono stati molto diversi da qulli svolti in Commissione: non sono stati convincenti in quella sede, non lo sono stati neppure in quest'aula. Al collega Ruffino, in particolare, vorrei ricordare che il decreto-legge al nostro esame ha reiterato il precedente decreto-legge n. 173 del 10 marzo 1994; ciò significa che il 17 maggio di quest'anno, quando il Governo ha ripresentato il provvedimento, il precedente decreto-legge era già decaduto. Il Governo, quindi, si è trovato nell'impossibilità di fare diversamente. Ognuno è libero di non intendere queste ragioni, ma la logica, i fatti e le date dimostrano la veridicità di quanto ho affermato nella discussione sulle linee generali ed ho testè ribadito.

Occorre rilevare che in questa sede le opposizioni hanno confermato di condividere il contenuto del decreto-legge n. 290; esse, semmai, hanno contestato il fatto che siano state lasciate irrisolte altre questioni. Oggi, tuttavia, dobbiamo approvare il citato decreto-legge, il cui contenuto, come ho già detto, è condiviso da tutti. Anche noi avremmo voluto modificare il testo, tanto è vero che abbiamo presentato l'emendamento Venezia 1.2 e l'articolo aggiuntivo 1.02, di cui ero primo firmatario, che avremmo voluto fossero votati ed approvati dall'Assemblea. Ma, a fronte delle giuste argomentazioni sostenute dal Governo, crediamo di aver fatte cosa buona e giusta ritirandoli e trasfondendo il loro contenuto in un ordine del giorno, che è stato approvato. Ritengo che il collega Dorigo abbia sbagliato nell'insistere affinchè il suo emendamento fosse votato; così facendo, infatti, ne ha determinato la bocciatura, mentre sul merito vi era sostanzialmente il parere favorevole del Governo e l'assenso di tutti i gruppi politici. Credo che, tra alcune settimane, il Governo avrà qualche difficoltà a reinserire quelle norme nel provvedimento organico di riforma e di riordino proprio a seguito di tale pronunciamento della Camera dei deputati. In qualche modo, comunque, il problema sarà risolto.

Per le ragioni che ho illustrato, signor Presidente, confermo il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 290.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 526, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di forze di polizia» (526):

Presenti	413
Votanti	410
Astenuti	3
Maggioranza	206
Hanno votato *sì*	409
Hanno votato *no*	1

(La Camera approva).

ANTONIO ROTUNDO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO ROTUNDO. Vorrei far presente che l'impianto elettronico di votazione nella mia postazione non ha registrato il mio voto.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, che rimarrà a verbale.

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Non ho potuto votare per un disguido tecnico relativo al sistema elettronico di votazione.

CESARE PIACENTINO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE PIACENTINO. Anche io non ho potuto votare per un disguido tecnico relativo al sistema elettronico di votazione.

ANDREA AGNALETTI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA AGNALETTI. Faccio presente di non aver potuto votare per un disguido attinente al sistema elettronico di votazione.

PRESIDENTE. Prendo atto delle precisazioni degli onorevoli Selva, Piacentino e Agnaletti che rimarranno a verbale.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Ricordo che nella seduta del 1° giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 293 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 541.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 22 giugno scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Vietti, ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE VIETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge di cui con il disegno di legge in esame si propone la conversione in legge reca la disciplina della proroga degli organi amministrativi. Si tratta di un decreto giunto alla sua undicesima reiterazione: un decreto che, dunque, fa seguito ad una serie di altri, il primo dei quali risale addirittura al 18 settembre 1992.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che parlano tra loro ad uscire dall'aula per non rendere impossibile il compito del relatore. Chi rimane in aula è pregato di mantenere il silenzio.

Continui pure, onorevole Vietti.

MICHELE VIETTI, *Relatore*. Come dicevo, il decreto in questione interviene sul tema della cosiddetta *prorogatio* degli organi amministrativi. Come è noto il tema dell'esistenza o meno nel nostro ordinamento di un principio generale di *prorogatio* degli organi temporanei scaduti ha formato oggetto di ampia discussione sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Il problema è quello della proroga di fatto di organi a durata temporanea che siano scaduti e per i quali l'organo preposto non abbia provveduto al rinnovo. La giurisprudenza amministrativa e parte della dottrina avevano ritenuto che si potesse sostenere l'esistenza del principio generale di *prorogatio*, in nome di un'esigenza di continuità dell'azione amministrativa. La Corte costituzionale, con la rilevante sentenza n. 208 del 1992, ha tuttavia modificato tale indirizzo prevalente negando l'esistenza di un principio generale di *prorogatio* a tempo indefinito.

Le argomentazioni con cui la Corte ha negato l'esistenza di tale principio si possono sinteticamente ridurre a due. La prima è che l'istituto non troverebbe una sua giustificazione nelle normative vigenti, né nella legge

sull'ordinamento degli enti locali né nel regolamento per l'esecuzione della legge sulle IPAB né nelle norme che disciplinano la proroga e la sostituzione degli organi costituzionali; la seconda è che la *prorogatio* verrebbe sostanzialmente ad integrare una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto sarebbero demandati all'arbitrio degli organi preposti alla sostituzione dei membri degli organi amministrativi la sostituzione stessa ed i relativi tempi. Il legislatore ordinario avrebbe voluto che la durata in carica dei componenti di questi organi fosse a termine; pertanto, consentendo la *prorogatio sine die*, di fatto, si violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, oltre che quello dell'imparzialità e del buon andamento.

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 — ripeto, reiterato per l'undicesima volta — introduce una disciplina delle proroghe di fatto sciogliendo quello che tutti consideravano un nodo paralizzante per il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

La Commissione affari costituzionali, prima in sede di esame *ex* articolo 96-*bis*, ha ravvisato la sussistenza degli estremi di necessità ed urgenza che giustificavano il ricorso al decreto-legge e poi, in sede referente, ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva della nuova norma, i cui estremi richiamo per sommi capi.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del decreto poiché prescrive che esso riguardi la cosiddetta organizzazione amministrativa in senso proprio e, quindi, esclude dalla sua previsione organi che hanno coperture costituzionali diverse, organi rappresentativi degli enti territoriali, comprese le comunità montane, organi di rilevanza costituzionale, organi per i quali la nomina dei componenti è demandata al Parlamento. In sostanza, il decreto si applica a tutti gli organi a tempo dell'amministrazione pubblica cosiddetta allargata sia di amministrazione attiva sia consultivi sia di controllo.

L'articolo 2 stabilisce il principio generale della scadenza degli organi che hanno un termine prefissato ed introduce l'obbligatorietà di provvedere alla loro sostituzione.

L'articolo 3 (questo è l'elemento di novità nella materia) stabilisce un termine massimo di durata della proroga, fissato in quarantacinque giorni, normando le competenze degli organi durante questo periodo e limitandole agli atti urgenti ed indifferibili. L'ente prorogato non ricostituito può dunque, nella pendenza dei quarantacinque giorni, provvedere soltanto ad atti urgenti ed indifferibili; se supera tale limite, gli atti adottati sono colpiti dalla sanzione di nullità.

L'articolo 4 ribadisce l'obbligatorietà di procedere alla sostituzione dei membri scaduti, fissando, quando si tratti di organi collegiali, un termine ridotto di tre giorni — rispetto a quello di quarantacinque — affinché l'organo collegiale provveda alla nomina. Decorso tale termine, il potere viene trasferito automaticamente al presidente dell'organo stesso.

L'articolo 5 disciplina le conseguenze dei controlli sugli atti di ricostituzione.

L'articolo 6 prevede la decadenza degli organi non tempestivamente ricostituiti e una duplice sanzione per l'omessa ricostituzione: la nullità degli atti eventualmente adottati dall'organo decaduto; la responsabilità per le conseguenze dannose derivanti dalla condotta omissiva.

L'articolo 7 prevede modalità di conservazione dei dati relativi ai termini di scadenza e alle proroghe da parte degli organi preposti alla ricostituzione.

L'articolo 8 detta la disciplina transitoria, prevedendo l'applicazione immediata della nuova normativa agli organi non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del decreto e, viceversa, un'applicazione differita di dieci giorni per quelli già scaduti.

L'articolo 9 reca discipline relative all'adeguamento delle normative regionali alle disposizioni previste dal decreto.

La Commissione nel suo complesso ha espresso — ripeto — un giudizio positivo sulla nuova disciplina, ritenendo che l'introduzione di un termine prefissato perché gli organi preposti provvedano alla sostituzione dei membri scaduti e la previsione di una duplice sanzione (di nullità degli atti e di responsabilità per le conseguenze dannose) per gli organi che non abbiano ancora provveduto nei termini alla sostituzione (e che pur tuttavia continuino ad operare) rappre-

sentino una innovazione positiva per rimettere in moto il meccanismo di molti organi dell'amministrazione rimasti sostanzialmente paralizzati dalla non tempestiva ricostituzione dei collegi e degli organi scaduti.

La Commissione ha apportato al testo originario del decreto-legge alcune modifiche. La prima riguarda l'articolo 1 ed è una modifica di ordine letterale. Si sostituiscono le parole: «dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica» con le parole: «dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica». Il nuovo testo recita quindi: «Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica». È sembrato infatti che questa precisazione letterale inducesse a comprendere meglio l'ambito di applicazione della norma.

Un'altra modifica è stata apportata all'articolo 5, in cui al comma 2 è stato soppresso il primo periodo, dalle parole «I controlli» fino alle parole «hanno effetto risolutivo». Questa mattina, inoltre, il Comitato dei nove ha predisposto un emendamento che verrà sottoposto al vaglio dell'Assemblea. Tale emendamento propone di aggiungere al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: «nella pendenza dei controlli», le parole: «sui provvedimenti di cui al comma 1». Questo esplicito riferimento è sembrato infatti più chiaro ed utile ad una migliore comprensione della portata della norma.

Sempre con riferimento all'articolo 5, è stata apportata in Commissione un'altra modifica. Al comma 3 dell'articolo, dopo le parole «Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1» sono state aggiunte le parole «hanno effetto risolutivo». Cioè, sostanzialmente, l'effetto risolutivo previsto al comma 2 è stato riportato nel comma 3, ritenendosi così meglio disciplinata la materia.

Sull'articolo 5 la Commissione ha discusso lungamente e in modo approfondito, riflettendo sullo spirito della norma con cui viene stabilita una generale previsione di immediata efficacia dei provvedimenti sostitutivi, salvo che il successivo controllo da parte dell'organo preposto ravvisi una non conformità alla legge, nel qual caso il provvedimento di controllo stesso viene ad incidere in modo risolutivo sugli effetti del provvedimento di ricostituzione dell'organo.

Il collega onorevole Garra ha formulato e sottoposto alla riunione del Comitato dei nove di questa mattina una serie di ulteriori emendamenti, nei confronti dei quali la Commissione ha espresso apprezzamento ringraziando il collega per lo sforzo compiuto e per aver giustamente rilevato alcune carenze di tecnica normativa nella redazione delle norme.

A nome della Commissione ringrazio dunque l'onorevole Garra per aver tentato una formulazione degli articoli del decreto-legge, cercando di darne una versione più chiara. Tuttavia la Commissione, anche per la ristrettezza dei tempi a disposizione, paventava che una rivisitazione di questo genere del testo normativo nell'imminenza della discussione in aula provocasse una situazione di difficile gestione, soprattutto per le eventuali implicazioni di riferimento.

Quindi, pur ribadendo l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dal collega, lo si è pregato di ritirare gli emendamenti in modo da consentire che il provvedimento venisse in aula nella formulazione licenziata dalla Commissione. L'onorevole Garra, con molta sensibilità, ha dichiarato di voler accedere a tale desiderio della Commissione, preannunciando la propria disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti, fatta eccezione per il suo emendamento 9.1, con il quale viene ridotto da un anno a sei mesi il termine di adeguamento della normativa regionale delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano. Su questo emendamento la Commissione ha convenuto, non comportando esso la necessità di una nuova valutazione complessiva della portata del provvedimento: quindi, il relatore ha espresso parere favorevole su di esso e la Commissione lo ha accolto.

In conclusione, esprimendo il parere sostanzialmente unanime della Commissione, il relatore ritiene di dover raccomandare

all'Assemblea una sollecita e doverosa approvazione del disegno di legge di conversione per concludere finalmente il travagliato iter di questo decreto-legge, che si trascina abbastanza inspiegabilmente sin dal 1992. Il consenso politico sulla sua necessità ed indifferibilità è stato unanime e dunque è urgente che, quantunque i suoi effetti si siano già manifestati, la normativa a regime dia tranquillità ed affidabilità a tutti questi organi amministrativi, che vedranno cessare un regime di *prorogatio sine die* che ha comportato non pochi inconvenienti e potranno, ripristinandosi la loro integrale composizione, contribuire ad un migliore funzionamento della nostra amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

GIULIANO URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Signor Presidente, il Governo ringrazia e si associa alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. La ringraziamo noi per la sua sinteticità, signor ministro. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Galan. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GALAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto rassicurarvi: non terrò una disquisizione che sarebbe dotta solo nella premessa; desidero unicamente sottolineare l'importanza del decreto-legge al nostro esame. Il provvedimento interviene dopo una decisione della Corte costituzionale, e forse in questo senso esso è per certi versi un atto dovuto, ma è anche vero che incide su una prassi, ormai consolidata, basata su un'interpretazione errata di un principio generale inesistente, che ha prodotto quelli che sono fra i più gravi guasti in tema di conduzione amministrativa dei nostri enti.

Ognuno di voi ha assistito allo scandalo rappresentato da enti amministrativi in regime di perpetua *prorogatio*, soprattutto per quanto riguarda le istituzioni bancarie.

Con il decreto-legge n. 293 noi diciamo «basta» a tale prassi, basta ai tempi lunghi, necessariamente lunghi e a volte lunghissimi richiesti dal consociativismo. Questo è il significato anche politico del provvedimento al nostro esame ed è anche per tale ragione che preannuncio il voto favorevole del gruppo di forza Italia alla conversione in legge del decreto-legge n. 293 del 1994 *(Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la relazione dell'onorevole Vietti sia stata così compiuta e completa da rendere effettivamente inutile un nostro intervento in proposito. Preannunzio dunque il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale-MSI e colgo l'occasione per sottolineare che il decreto-legge al nostro esame andava convertito non tanto in virtù di una pronuncia della Corte costituzionale — si tratterebbe, infatti, di un atto dovuto fino ad un certo punto —, ma perché vi è stata un'assunzione di responsabilità da parte del Governo. Mi piace leggere in proposito ciò che si dice nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, essendo significativo per capire le intenzioni del Governo. In essa si dice infatti: «Ciò che nella sentenza è definito eufemisticamente 'eventuale' — si riferisce alla *prorogatio* — «è purtroppo diventato un costume che, per quanto concerne gli organi amministrativi temporanei, ha non solo deviato dal limpido disegno costituzionale, ma ha finito realmente per condizionare l'organizzazione amministrativa nel suo complesso ad arbitrii e per ridurne gravemente l'efficienza...».

Quanto detto nella relazione mi pare fotografi a pieno la situazione esistente e spieghi le ragioni che hanno indotto a varare una disciplina definitiva del settore.

Ritengo che il lavoro della Commissione sia stato utilissimo; è ancora vivo il ricordo della riunione fiume nel corso della quale ci siamo intrattenuti per ore — vero, onorevole Vigneri? Mi rivolgo particolarmente a lei in questo momento — sul famoso articolo 5 del decreto-legge e mi pare che la soluzione

suggerita dalla Commissione sia soddisfacente. Per tali ragioni preannuncio il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale-MSI sulla conversione in legge del decreto-legge n. 293 del 1994.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la relazione del collega Vietti è completa e ciò mi esimerebbe dall'intervenire, dal portare un qualsivoglia contributo. Siccome, però, credo fermamente che i lavori parlamentari, quindi anche gli interventi in aula sia nel corso della discussione sulle linee generali sia nel dibattito sugli emendamenti, abbiano un significato soprattutto per chi dovrà interpretare le norme, consentitemi di fare alcuni riferimenti ai lavori che abbiamo svolto in Commissione.

Il decreto-legge al nostro esame, come modificato nel corso dei lavori un po' tormentati della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 5, disciplina, colmando una grave lacuna del nostro ordinamento, l'efficacia degli atti di ricostituzione ed il rapporto tra le nomine di ricostituzione degli organi amministrativi e le autorità di controllo. La disciplina della *prorogatio* di fatto, così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prima dell'emanazione di questo decreto-legge, era incerta, lacunosa e presentava profili di dubbia costituzionalità.

Essa, infatti, da una parte limitava i poteri dell'organo prorogato soltanto al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, quindi non consentiva l'esercizio di un potere nelle ipotesi di straordinaria necessità e urgenza che investissero anche l'esercizio di potestà che non fossero semplicemente di ordinaria amministrazione, ma attingessero anche a poteri di straordinaria amministrazione. D'altra parte, la possibilità di una *prorogatio* indefinita nell'assegnare all'autorità competente a provvedere alla nomina un potere discrezionale di intervento rappresentava indubbiamente la violazione più grave dell'articolo 97 della Costituzione, che sancisce il principio di legalità degli atti e dei comportamenti degli organi amministrativi.

Il presente decreto-legge, oltre a dettare la regolamentazione positiva, quindi non più elaborata da dottrina e giurisprudenza attraverso i principi dell'ordinamento, della *prorogatio*, risolve questi problemi di costituzionalità e delinea compiutamente il procedimento di ricostituzione degli organi scaduti. Al riguardo — e qui chiarisco quello che abbiamo voluto dire con gli emendamenti apportati, in particolare all'articolo 5 —, il testo elaborato dalla Commissione, con la soppressione della prima proposizione del comma 2 dell'articolo 5 e l'introduzione operata al comma 3 dello stesso articolo del riferimento alla natura risolutoria dei provvedimenti di annullamento, chiarisce efficacemente che i poteri di controllo si esercitano con efficacia *ex tunc* sul provvedimento di nomina ritenuto non conforme a legge, restando comunque salvi gli atti assunti in conformità alla legge dall'organo pur ricostituito in violazione di legge. Non sembri un bisticcio di parole.

Il rigetto di altri emendamenti, invero, ha avuto il significato di attribuire all'organo preposto alla ricostituzione la facoltà di reiterazione dei precedenti atti di nomina annullati per meri vizi di forma e di procedimento che vengano sanati nel corso del successivo iter di ricostituzione dell'organo.

Infine, mi preme segnalare all'attenzione dei colleghi un elemento di grande novità contenuto nel testo. Si introduce il principio di responsabilità per danni a carico dei titolari della competenza alla ricostituzione degli organi amministrativi — e, in particolare, dei presidenti, che debbono esercitare quella funzione vicaria prevista nei precedenti articoli — quando, con la loro condotta recalcitrante o inerte, abbiano dato origine alla decadenza degli organi amministrativi. La responsabilità civile per danni segna un passaggio timido, ma significativo per un rapporto nuovo tra pubblica amministrazione e cittadini.

Tale disciplina, onorevole Galan, non riguarda affatto alcun aspetto di consociativismo, perché la disciplina concernente gli organi costituzionali era già nella Costituzione, mentre quella attinente agli organi elet-

tivi era già prevista nella legge. Questa riguarda soltanto gli organi amministrativi nei confronti dei quali siano attuate condotte inerziali o, come ho detto prima, recalcitranti, che però non assumono alcun significato di consociativismo. Mi preme segnalare la novità della norma con riferimento alla responsabilità perché, lo ripeto, segna un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Per questo motivo il gruppo progressisti-federativo è favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame *(Applausi del deputato Vigneri).*

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Vietti.

MICHELE VIETTI, *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio gli intervenuti per gli apprezzamenti rivolti alla mia relazione, con la quale ho cercato di dare conto del lavoro comune svolto nell'intento unanime di trovare la formulazione più rispondente possibile alle esigenze cui dobbiamo far fronte. Ringrazio, in particolare, l'onorevole Soda per la precisazione che ha voluto fare con riferimento all'articolo 5, commi 2 e 3, a proposito dell'efficacia *ex tunc* dei controlli, che rappresentava la *ratio* ispiratrice dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

GIULIANO URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Signor Presidente, confermo il giudizio favorevole del Governo sul testo in esame ed esprimo la soddisfazione per il contributo offerto dal Parlamento al miglioramento della formulazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto, altresì, che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

MICHELE VIETTI, *Relatore.* Signor Presidente, raccomando innanzitutto l'approvazione dell'emendamento 5.4 della Commissione. Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti Usiglio 5.3, il quale ripristina le parole «adeguandosi ad esse» al comma 3 dell'articolo 5 (ci è parsa una precisazione opportuna), e Garra 9.1, sulla modifica del termine da un anno a sei mesi.

Per quanto riguarda gli emendamenti Garra 1.1, 5.1, 5.2 e 8.1, come ho già detto, invito il presentatore a ritirarli.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 5.4 della Commissione e concorda, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Garra, presentatore degli emendamenti 1.1, 5.1, 5.2 e 8.1, se aderisca all'invito al ritiro rivoltogli dal relatore e dal rappresentante del Governo.

GIACOMO GARRA. Ritiro i miei emendamenti, signor Presidente, e chiedo di parlare per motivare tale mia decisione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, gli abusi a cui ha dato luogo la prassi della *prorogatio* sono inenarrabili. L'ultimo, in ordine di tempo, l'ho appreso domenica scorsa partecipando al congresso dell'Unio-

ne italiana ciechi. In tale ambito si lamentava il fatto che la fondazione Ardizzone Gioieni per i ciechi è da otto anni sotto gestione commissariale, ed è rimasta sotto gestione commissariale malgrado il commissario sia diventato *medio tempore* assessore del comune di Palermo. Poiché in un congresso provinciale è stato denunciato tale abuso, ho inteso fare eco a questa doglianza.

Desidero chiarire che il comma 3 dell'articolo 1, per la cui soppressione era stato presentato il mio emendamento 1.1, esclude dall'applicazione della normativa del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare. Questa mi è parsa, francamente, una disposizione per un verso singolare e per un altro verso superflua. Mi è sembrata superflua perché le prerogative delle Camere sono stabilite dalla Costituzione e dalle fonti costituzionali e non già da leggi ordinarie e — meno che mai — da decreti-legge. Dette prerogative possono essere ridisegnate soltanto con leggi costituzionali!

Dicevo, altresì, che si tratta di una disposizione singolare perché la deroga costituisce un *vulnus* alla logica del dettato normativo, che si comprende — desidero sottolinearlo — come atto di deferenza del Governo alle Camere in sede di emanazione degli undici decreti-legge della serie. Il Parlamento avrebbe potuto sopprimere la previsione di tale odioso *vulnus* al principio generale enunciato dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, ma il Comitato dei nove non ha condiviso il mio punto di vista. Non ho pertanto difficoltà — lo ripeto — a ritirare l'emendamento 1.1 che ho inteso portare alla cortese attenzione della Camera per scrupolo partecipativo. Ribadisco poi il ritiro dei miei emendamenti 5.1, 5.2 e 8.1.

Interverrò successivamente — se la Presidenza della Camera me lo consentirà — in sede di votazione del mio emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Usiglio 5.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Garra 9.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Le chiedo scusa, onorevole Garra, per non averle dato la parola per dichiarazione di voto sul suo emendamento 9.1: potrà comunque parlare in sede di dichiarazione di voto finale.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, mentre da più parti si sollecita, in campo amministrativo ed istituzionale, massima chiarezza ed assunzione di responsabilità, per l'ennesima volta, con la conversione in legge di questo decreto-legge recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, siamo di fronte alla necessità di soddisfare un'urgenza reale con la reiterazione per l'undicesima volta della decretazione: il tutto perché non è stato convertito in legge entro il termine costituzionale il provvedimento precedente, che è pertanto decaduto.

Il signor ministro potrebbe rispondermi che su questa materia quello in esame è il primo decreto-legge dell'attuale Governo e che altri per ben dieci volte lo hanno reiterato; ma la sostanza è che si continua con la vecchia pratica. La storia si ripete: si afferma a parole di voler cambiare tutto, ma in verità si lascia tutto come prima. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità, proprio perché non si è fatto quanto si poteva e doveva fare prima.

Il decreto-legge in questione, per la materia che tratta, non può essere considerato come un qualcosa per cui si può lasciare una vacanza o un vuoto; è bene anzi che vuoti

in questo campo non ne siano lasciati, come è bene che gli articoli del disegno di legge non si prestino ad equivoci o ad interpretazioni capziose che potrebbero portare poi a frantendimenti.

Proprio per rendere le norme più efficaci, per assicurare la chiarezza sulla disciplina prevista dal provvedimento, che si applica specificatamente agli organi di amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, nonché alle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, si sono presentati emendamenti che hanno avuto l'appoggio di tutta la Commissione, volti a rendere il decreto più chiaro e leggibile, oltre che più congruo rispetto alle finalità che si propone.

L'entrata in vigore del decreto-legge in esame si è resa necessaria — la giudico anche politicamente opportuna — in quanto precedentemente non esisteva una normativa che disciplinasse la proroga degli organi amministrativi, analoga, ad esempio, a quella che regola gli organi elettivi degli enti locali, per cui è esistita ed esisteva la possibilità per organi amministrativi decaduti di continuare a svolgere le proprie funzioni; in caso di mancata nomina dei successori, sulla presunta base della necessità di assicurare la continuità del funzionamento dell'organo, di fatto veniva esercitata una *prorogatio*, distinta dalla proroga, ma nella fattispecie con la continuazione del funzionamento degli organi già scaduti. In tal modo, senza una disciplina precisa, si entrava in conflitto con il principio — definito dall'articolo 97 della Costituzione — di legalità in tema di organizzazione dei pubblici uffici.

La sentenza della Corte costituzionale, che si è espressa sulla legittimità di una norma della legge della regione Sardegna che prevede la decadenza dei comitati regionali di controllo non rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza, non ammette dubbi o deroghe di alcun tipo, tant'è che viene stabilito — e nel decreto in questione è specificato — che le norme in vigore in materia di *prorogatio* degli organi elettivi locali, che vanno salvaguardate, non possano in alcun modo essere estese agli organi amministrativi, stante la diversità di natura, di funzione, di ruolo e di legittimazione degli organi elettivi, per i quali si individua poi attraverso la legge una precisa scansione temporale.

In Commissione si è molto discusso dell'articolo 5, in particolare del secondo comma, ritenendo alcune formulazioni sbagliate e perfino prive di fondamento giuridico. In particolare si è teso a chiarire un aspetto non secondario, con il quale bisognerà fare i conti: la possibilità di annullare atti di nomina adottati da organi scaduti (credo che tutti comprendano la valenza di una scelta del genere e le implicazioni che ne derivano). Si è valutato concordemente — compreso il ministro — che l'esatta interpretazione dell'articolo va in questa direzione.

Ecco perché, pur con tutte le riserve — che rimangono valide — circa il ricorso alla decretazione d'urgenza come regola, oggi il voto del gruppo di rifondazione comunista-progressisti sarà favorevole. Le modifiche che sono state apportate con il lavoro della Commissione, al fine di assicurare l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa — come ci è giustamente imposto dall'articolo 97 della Costituzione —, hanno determinato la nostra decisione. Il voto favorevole vuole rappresentare anche un atto di fiducia: che quella al nostro esame sia l'ultima reiterazione del decreto. Se così non fosse, in futuro il nostro atteggiamento sarebbe sicuramente diverso e negativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione risolve in maniera definitiva la questione della ricostituzione degli organi amministrativi. Disciplinare in maniera rigorosa e specifica questo problema è senz'altro un segno nuovo e preciso di un vero rispetto dei principi primi di immediata legalità, di buon andamento e di imparzialità amministrativa sanciti dalla nostra Costituzione.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo della lega nord.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taddei. Ne ha facoltà.

PAOLO EMILIO TADDEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Urbani, a titolo personale mi asterrò dal voto su questo disegno di legge di conversione, poiché non trovo condivisibili le norme contenute nel decreto-legge in esame. Esse non risolvono affatto il problema della *prorogatio*, il malcostume di far restare in carica gli organi amministrativi e, soprattutto, di adottare atti gravissimi durante questo periodo di permanenza in carica.

Devo innanzitutto esprimere una mia personale difficoltà: il calendario dei lavori della Camera — che copre un periodo piuttosto ampio, fino alla fine del mese — non prevedeva per la giornata di oggi l'esame del decreto-legge n. 293 di cui ci stiamo occupando, ma di un altro provvedimento. Certamente la Presidenza avrà dato notizia della modifica intervenuta — magari venerdì sera —, vorrei tuttavia far presente che non è possibile per un parlamentare assistere a continue modifiche rispetto alle previsioni dal calendario (è la terza o quarta volta che succede). Il calendario vigente prevedeva per domani — e non per oggi — la discussione del disegno di legge di conversione n. 541: oggi si sarebbe dovuto discutere sull'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Inoltre è stato votato l'emendamento 5.4 della Commissione che non è contenuto nello stampato (poco fa avevo chiesto al banco della Presidenza se vi fossero altri emendamenti). Tutto ciò rende impossibile ad un parlamentare svolgere la propria attività. Mi sono astenuto sull'emendamento 5.4 della Commissione proprio perché non lo conosco. Nello stampato n. 541-A, che reca il testo del decreto-legge, a pagina 3, in allegato, sono indicate le modifiche apportate in Commissione; forse l'emendamento 5.4 si riferisce ad una di esse, ma non so a quale.

Incontro talune diffcoltà, che probabilmente dipendono da un mio difetto di informazione.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, vorrei far notare che all'articolo 3, comma 2, si stabilisce che «gli organi scaduti possano adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità». Ebbene, sulla base della mia modesta esperienza, posso dire che per questa strada passerà qualunque genere di atti e provvedimenti; si tratterà soltanto di fornire una succinta motivazione, come sempre si è fatto in tutti gli enti pubblici.

La sanzione adottata non mi trova egualmente d'accordo; la nullità è la scoperta dell'acqua calda. Serve soltanto a nuocere ai terzi estranei e incolpevoli, onorevoli colleghi; la nullità, travolgendo in radice gli atti posti in essere, comporta che un terzo che abbia contrattato con un organo scaduto della pubblica amministrazione si trovi esposto, appunto incolpevole, a subire le conseguenze del fatto che ... *(Interruzione del deputato Soda)*. Gli atti sono nulli; il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che «gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli».

È nuovamente prevista la sanzione della nullità nel comma 2 dell'articolo 6. Ripeto che la nullità costituisce una sanzione nei confronti dei terzi, anziché di coloro che in qualche modo siano rimasti in carica.

Il provvedimento in esame, pur con la buona volontà di affrontare il problema, non lo risolve. Ripeto ancora che non è efficace la sola indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità per adottare atti diversi da quelli di ordinaria amministrazione; inoltre la sanzione della nullità, più volte reiterata, finisce per nuocere ai terzi incolpevoli, anziché ai titolari del potere di ricostituire l'organo o, peggio ancora, alle persone che integrano l'organo stesso, che praticamente sono irresponsabili. Oltre tutto una specificazione può portare a ritenere irresponsabili persone diverse dai presidenti (mi riferisco al comma 3 dell'articolo 6). I titolari degli organi collegiali diventano pertanto irresponsabili dei loro atti, essendo responsabile solo chi non ha provveduto a rinnovare gli organi stessi.

Ribadisco pertanto che a titolo personale mi asterrò dalla votazione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Taddei, vorrei precisare che eventuali variazioni rispetto al

calendario dei lavori discendono dalla necessità di armonizzare i lavori dell'Assemblea con quelli delle Commissioni.

Peraltro, tali variazioni sono tempestivamente comunicate a tutti i gruppi parlamentari; si tratta quindi di un problema di informazione all'interno dei gruppi. La invito a tenere contatti più stretti, magari anche attivandosi personalmente, con il suo gruppo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, il decreto-legge di cui ci occupiamo ha avuto una lunga storia nella precedente legislatura.

Il gruppo progressisti-federativo voterà a favore, così come il gruppo del PDS, al quale appartenevo, allora si espresse a favore del provvedimento, pur avendo avanzato, in occasione dell'esame delle precedenti stesure, alcune osservazioni che hanno prodotto miglioramenti.

Devo infatti rilevare che il decreto-legge è stato reiterato undici volte, ma che l'ultima stesura non è identica alla prima; vi sono stati sensibili miglioramenti nel percorso.

Desidero soltanto indicare succintamente le ragioni del nostro voto favorevole.

Innanzitutto il decreto-legge in discussione, nonostante le riserve che possono essere espresse soprattutto dal punto di vista tecnico, ripristina comunque la legalità nel settore, nei termini in cui — a mio avviso — è possibile farlo umanamente e tecnicamente. Esso supera il malcostume della *prorogatio* degli organi amministrativi, che opportunamente la Corte costituzionale ha negato come principio generale del nostro ordinamento. Viene, quindi, meno quel malcostume per il quale gli organi restavano in carica, in composizioni ormai superate e non più corrispondenti alle norme, a volte anche per anni. In tal modo si dava un esempio pessimo, consentendo di non applicare le norme; un esempio che contagiava diversi altri settori. Questa è la portata essenziale del provvedimento.

Il testo — come dicevo — è stato migliorato rispetto alla stesura iniziale del decreto-legge. Considero un miglioramento il fatto che nell'articolo 3 si affermi che gli atti sono nulli quando non sono indifferibili e urgenti.

Considero, inoltre, un miglioramento la disposizione contenuta nell'articolo 9, secondo la quale la disciplina del decreto-legge si applica anche all'interno dell'ordinamento regionale, senza aspettare che le regioni si adeguino, restando queste ultime libere di disporre in modo diverso, purché nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel decreto-legge n. 293.

Il regime della nullità rappresenta un miglioramento perché dobbiamo considerare che il periodo di proroga di 45 giorni ha pur sempre un carattere eccezionale. Non possiamo dire altro se non che gli atti di un organo scaduto, se non sono nulli, sono addirittura inesistenti; comunque, dal punto di vista giuridico, la questione cambia poco, non possiamo dire che faccia atti annullabili. Nei 45 giorni, perciò, si possono ammettere solo gli atti indifferibili ed urgenti; per il resto, è più opportuno considerare gli atti nulli, anche se esiste il problema della tutela dei terzi, come sottolineava giustamente il collega Taddei. I terzi, tuttavia, debbono cautelarsi sapendo che hanno a che fare con un organo scaduto e non più con un organo nella pienezza dei suoi poteri; quindi, il terzo dovrebbe essere avvisato che tratta con un organo che ha ormai una capacità limitata.

Nel decreto-legge in discussione è inoltre positivo il fatto che si rispetti non solo, ovviamente, la diversità degli organi di carattere politico di primo o secondo grado, ma anche la diversità degli organi che non sono strettamente amministrativi, cioè degli organi che costituiscono le cosiddette autorità amministrative indipendenti, argomento in cui correttamente non si entra. Ciò non significa che questi organi sono autorizzati ad applicare il regime della *prorogatio*; ma non si applica tale regime amministrativo che consegue alla scadenza degli organi.

Inoltre, si risolve il problema della titolarità dei poteri e della responsabilità quando la ricostituzione dell'organo compete non già ad un organo monocratico, ma ad uno collegiale. Si dice, infatti, che è responsabile il presidente se l'organo collegiale non rispetta i tempi della ricostituzione delle nomine; cioè si trasferisce il potere dall'organo

collegiale all'organo monocratico presidente. Questo è l'unico sistema per ricostituire la responsabilità.

Un ultimo apprezzamento circa il contenuto del decreto-legge riguarda l'articolo 7 che concerne la raccolta dati. In questa materia, infatti, è anche importante sapere se il decreto-legge, una volta convertito in legge, produrrà effetti positivi, come si comporteranno le amministrazioni, se la scadenza dei 45 giorni sarà rispettata e gli organi ricostituiti entro quel termine.

In quell'ambito, disponendo di questi dati e verificando gli effetti applicativi della legge, si potrà anche stabilire se vi è la possibilità di introdurre miglioramenti. Per questi motivi, preannuncio il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo *(Applausi del deputato Soda).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere il mio apprezzamento per l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta odierna del disegno di legge di conversione n. 541. In un primo tempo era previsto l'esame del disegno di legge di conversione di un altro decreto (il decreto-legge n. 192), recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, di recente modificato. Poiché, però, le Commissioni affari costituzionali e giustizia nella seduta congiunta di giovedì scorso hanno ritenuto di dover aggiornare i propri lavori ad una prossima seduta, l'ordine del giorno odierno dell'Assemblea sarebbe probabilmente rimasto lacunoso. Si deve inoltre sottolineare che siamo in tema di conversione in legge di decreti-legge, che i tempi di cui si dispone sono molto ristretti e che questi provvedimenti dovranno poi essere sottoposti all'esame del Senato. L'aver quindi anticipato, sia pure di 48 ore rispetto al calendario previsto, l'esame del disegno di legge di conversione n. 541 mi sembra un fatto apprezzabile.

In merito ai contenuti del provvedimento in discussione è stato detto abbastanza. Desidero innanzitutto ringraziare l'Assemblea per il voto favorevole espresso sul mio emendamento 9.1. Mentre, infatti, il comma 1 dell'articolo 9 rende le nuove disposizioni immediatamente operative nelle regioni a statuto ordinario, il comma 2 dello stesso articolo prevedeva che le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedessero ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno. L'aver ridotto, grazie all'approvazione del mio emendamento, il periodo di *vacatio* da un anno a 6 mesi, mi sembra una scelta giusta ed apprezzabile. Esprimo questa valutazione tenendo anche presente che probabilmente nella prossima primavera si svolgeranno le consultazioni in alcune delle regioni a statuto speciale (non ho il calendario delle prossime elezioni delle regioni a statuto ordinario), il che avrebbe significato, mantenendo il termine di un anno per l'adeguamento alle nuove norme della legislazione regionale, che qualche assemblea o consiglio regionale avrebbe potuto rinviare alla nuova assemblea od al nuovo consiglio le scelte da operare.

Per tutte le considerazioni che ho illustrato ritengo apprezzabile il disegno di legge di conversione n. 541, sul quale credo che gli amici parlamentari di forza Italia voteranno compattamente a favore *(Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia).*

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 541, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi» (541):

Presenti	299
Votanti	296
Astenuti	3
Maggioranza	149
Hanno votato *sì*	295
Hanno votato *no*	1

Sono in missione 21 deputati.

(La Camera approva).

FRANCESCO LA SAPONARA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LA SAPONARA. Signor Presidente, desidero segnalare che nella precedente votazione il mio voto favorevole non è stato registrato per un inconveniente tecnico.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua precisazione.

MAURIZIO PORTA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PORTA. Anch'io, Presidente, desidero segnalare che il mio voto non è stato registrato per un disguido relativo al sistema elettronico di votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

MARIO PEPE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Presidente, intendo precisare che il sistema elettronico non ha registrato il mio voto nella precedente votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Anch'io desidero segnalare un disguido tecnico relativo al sistema elettronico di votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

EDRO COLOMBINI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDRO COLOMBINI. Presidente, anch'io intendo segnalare che il sistema elettronico di votazione non ha registrato il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua precisazione.

Annunzio della nomina dei componenti la delegazione parlamentare italiana all'Assemblea CSCE.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito degli accordi presi con il Presidente del Senato e su designazione dei gruppi, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea CSCE (Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa) i deputati: Nilde Iotti, Pietro Mitolo, Giuseppe Pisanu, Fiorello Provera, Sauro Turroni, Ernesto Stajano.

Il Presidente del Senato ha chiamato a far

parte della stessa delegazione i senatori: Giovanni Binaghi, Diodato Bratina, Vincenzo Demasi, Giuseppe Doppio, Massimo Palombi, Rino Serri, Giulio Mario Terracini.

Comunico altresì che la delegazione è convocata per l'elezione del suo presidente mercoledì 29 giugno 1994, alle 12, a palazzo San Macuto.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali» (573).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

GIANFRANCO ROTONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROTONDI. Signor Presidente, sono rammaricato di dover nuovamente sollecitare il Governo a fornire una risposta ad una interpellanza riguardante la vicenda della ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del 1980. Si tratta di un'area geografica piuttosto estesa, che concerne alcune centinaia di amministrazioni locali che versano attualmente in condizioni estremamente difficili, perchè il processo di ricostruzione è bloccato non già dall'attivazione di nuovi procedimenti, ma dall'assoluta incapacità dei governi che si sono succeduti (compreso, sembrerebbe, l'attuale) di disporre in via definitiva il completamento della ricostruzione al di fuori delle vicende che hanno segnato gli ultimi anni.

Sottolineo che, mentre siamo qui riuniti, sono in corso una marcia di protesta ed una manifestazione indetta dal sindacato — che hanno paralizzato Roma — per sollecitare l'esame della questione. Credo, pertanto, sia doveroso sollecitare nuovamente il Governo a prendere atto che vi è una emergenza rispetto alla quale non è certo l'indifferenza la risposta giusta.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà senz'altro presso il Governo per sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza da lei richiamata.

Sull'ordine dei lavori.

ROBERTO CALDEROLI, *Presidente della XII Commissione.* Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CALDEROLI, *Presidente della XII Commissione.* Chiedo di sapere se sia prevista all'ordine del giorno della seduta di domani la discussione del disegno di legge n. 542, di conversione del decreto-legge n. 294 del 1994, riguardante il versamento della quota individuale per l'assistenza sanitaria. Tale discussione era stata rinviata con la preghiera da parte del Governo che fosse inserita all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno della seduta di domani non figura la discussione del disegno di legge di conversione n. 542. Le assicuro, comunque, che la questione è all'attenzione della Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 29 giugno 1994, alle 9,30:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (573).

— *Relatore:* Mario Masini.

(Relazione orale).

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 17,30.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

■■■ ELENCO N. 1 (DA PAG. 988 A PAG. 1004) ■■■

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	ddl 526 - voto finale	3	409	1	206	Appr.
2	Nom.	ddl 541 - voto finale	3	295	1	149	Appr.

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
ACIERNO ALBERTO	F	
ACQUARONE LORENZO	F	
ADORNATO FERDINANDO	F	
AGNALETTI ANDREA		F
AGOSTINACCHIO PAOLO	F	
AGOSTINI MAURO		
AIMONE PRINA STEFANO	F	
ALBERTINI GIUSEPPE	F	F
ALEMANNO GIOVANNI		
ALIPRANDI VITTORIO	F	F
ALOI FORTUNATO	M	M
ALOISIO FRANCESCO		
ALTEA ANGELO	F	
AMICI SESA	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F
ANDREATTA BENIAMINO	F	
ANEDDA GIANFRANCO	M	M
ANGELINI GIORDANO	F	F
ANGHINONI UBER	F	F
ANGIUS GAVINO		
APREA VALENTINA		
ARATA PAOLO	F	
ARCHIUTTI GIACOMO		
ARDICA ROSARIO	F	F
ARLACCHI GIUSEPPE		
ARRIGHINI GIULIO	F	
ASQUINI ROBERTO		
AYALA GIUSEPPE	F	
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F	F
BACCINI MARIO	F	F
BAIAMONTE GIACOMO	F	F
BALDI GUIDO BALDO	F	F
BALLAMAN EDOUARD	F	F
BALOCCHI MAURIZIO		F
BAMPO PAOLO	F	F
BANDOLI FULVIA		
BARBIERI GIUSEPPE	F	F
BARESI EUGENIO	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
BARGONE ANTONIO		F
BARRA FRANCESCO MICHELE		
BARTOLICH ADRIA	F	F
BARZANTI NEDO	F	
BASILE DOMENICO ANTONIO	F	F
BASILE EMANUELE	F	
BASILE VINCENZO	F	
BASSANINI FRANCO		
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA	F	F
BASSO LUCA		
BATTAFARANO GIOVANNI	F	F
BATTAGGIA DIANA	F	F
BECCHETTI PAOLO	F	F
BEEBE TARANTELLI CAROLE	F	
BELLEI TRENTI ANGELA	F	F
BELLOMI SALVATORE	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	
BENETTO RAVETTO ALIDA	F	
BERGAMO ALESSANDRO		
BERLINGUER LUIGI		
BERLUSCONI SILVIO		
BERNARDELLI ROBERTO	F	
BERNINI GIORGIO		
BERTINOTTI FAUSTO		
BERTOTTI ELISABETTA	F	F
BERTUCCI MAURIZIO	F	F
BIANCHI GIOVANNI	F	F
BIANCHI VINCENZO	F	F
BIELLI VALTER	F	F
BINDI ROSY	F	F
BIONDI ALFREDO		
BIRICOTTI ANNA MARIA	F	F
BISTAFFA LUCIANO	F	
BIZZARRI VINCENZO	F	
BLANCO ANGELO		F
BOFFARDI GIULIANO	F	
BOGHETTA UGO	F	
BOGI GIORGIO	F	

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
BOLOGNESI MARIDA	F	F
BONAFINI FLAVIO	F	
BONATO MAURO	F	F
BONFIETTI DARIA		
BONGIORNO SEBASTIANO	F	
BONINO EMMA	F	F
BONITO FRANCESCO	F	F
BONO NICOLA		F
BONOMI GIUSEPPE	F	F
BONSANTI ALESSANDRA	F	F
BORDON WILLER	F	
BORGHEZIO MARIO	F	
BORTOLOSO MARIO	F	F
BOSELLI ENRICO	F	
BOSISIO ALBERTO	F	F
BOSSI UMBERTO		
BOVA DOMENICO	F	F
BRACCI LIA	F	F
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA	F	F
BRACCO FABRIZIO FELICE		
BROGLIA GIAN PIERO		
BRUGGER SIEGFRIED	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F
BRUNETTI MARIO	F	F
BUONTEMPO TEODORO		
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F
BUTTIGLIONE ROCCO		
CABRINI EMANUELA	F	F
CACCAVALE MICHELE	F	F
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO		
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	F	F
CALDERISI GIUSEPPE	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	F
CALLERI RICCARDO	F	F
CALVANESE FRANCESCO		
CALVI GABRIELE	F	F
CALZOLAIO VALERIO	F	F
CAMOIRANO MAURA	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
CAMPATELLI VASSILI	F	
CANAVESE CRISTOFORO	F	F
CANESI RICCARDO	A	
CAPITANEO FRANCESCO	F	
CARAZZI MARIA	F	F
CARDIELLO FRANCO		F
CARLESIMO ONORIO		
CARLI CARLO	F	F
CARRARA NUCCIO		
CARTELLI FIORDELISA	F	F
CARUSO ENZO	F	F
CARUSO MARIO	F	
CASCIO FRANCESCO	F	
CASELLI FLAVIO	F	F
CASINI PIER FERDINANDO		F
CASTELLANETA SERGIO		
CASTELLANI GIOVANNI	F	F
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	
CAVALIERE ENRICO	F	
CAVALLINI LUISELLA		
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	
CAVERI LUCIANO	F	F
CECCHI UMBERTO	F	F
CECCONI UGO		F
CEFARATTI CESARE	F	
CENNAMO ALDO	F	
CERESA ROBERTO	F	F
CERULLO PIETRO		
CESETTI FABRIZIO	F	F
CHERIO ANTONIO	F	
CHIAROMONTE FRANCA	F	
CHIAVACCI FRANCESCA	F	F
CHIESA SERGIO	F	F
CICU SALVATORE	F	
CIOCCHETTI LUCIANO	F	F
CIPRIANI ROBERTO	F	F
CIRUZZI VINCENZO		F

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
COCCI ITALO	F	
COLA SERGIO	F	
COLLAVINI MANLIO	F	
COLOMBINI EDRO	F	
COLOSIMO ELIO	F	F
COLUCCI GAETANO	F	
COMINO DOMENICO	F	F
COMMISSO RITA	F	
CONTE GIANFRANCO	F	F
CONTI CARLO	F	F
CONTI GIULIO		
CORDONI ELENA EMMA		
CORLEONE FRANCO	F	
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	F	
COSSUTTA ARMANDO		
COSTA RAFFAELE	M	M
COVA ALBERTO		
CRIMI ROCCO	F	F
CRUCIANELLI FAMIANO		F
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO		
D'AIMMO FLORINDO		F
D'ALEMA MASSIMO		
D'ALIA SALVATORE		
DALLA CHIESA MARIA SIMONA		
DALLARA GIUSEPPE	F	F
DANIELI FRANCO	F	
DE ANGELIS GIACOMO		
DE BENETTI LINO	F	
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	M	M
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	F
DE JULIO SERGIO		F
DEL GAUDIO MICHELE		
DELLA ROSA MODESTO MARIO	F	F
DELLA VALLE RAFFAELE	F	
DELL'UTRI SALVATORE	F	F
DEL NOCE FABRIZIO	F	F
DEL PRETE ANTONIO	F	F
DEL TURCO OTTAVIANO	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
DE MURTAS GIOVANNI	F	
DE ROSA GABRIELE		
DE SIMONE ALBERTA		
DEVECCHI PAOLO	F	F
DEVETAG FLAVIO	F	F
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	F
DIANA LORENZO		
DI CAPUA FABIO	F	
DI FONZO GIOVANNI	F	
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	F	F
DILIBERTO OLIVIERO		F
DI LUCA ALBERTO	F	F
DI MUCCIO PIETRO	F	F
DI ROSA ROBERTO	F	F
DI STASI GIOVANNI	F	F
DOMENICI LEONARDO		
D'ONOFRIO FRANCESCO		
DORIGO MARTINO	F	
DOTTI VITTORIO	T	T
DOZZO GIANPAOLO	F	F
DUCA EUGENIO	F	F
ELIA LEOPOLDO	F	F
EMILIANI VITTORIO	F	F
EPIFANI VINCENZO	F	F
EVANGELISTI FABIO	F	F
FALVO BENITO	F	
FASSINO PIERO FRANCO		
FAVERIO SIMONETTA MARIA	F	F
FERRANTE GIOVANNI	F	F
FERRARA MARIO	F	
FILIPPI ROMANO	F	
FINI GIANFRANCO		
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	F	
FIORI PUBLIO		
FLEGO ENZO	F	
FLORESTA ILARIO		
FOGLIATO SEBASTIANO	F	
FONNESU ANTONELLO	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
FONTAN ROLANDO	F	F
FORESTIERE PUCCIO		
FORMENTI FRANCESCO	F	F
FORMIGONI ROBERTO	F	
FRAGALA' VINCENZO		
FRAGASSI RICCARDO	F	F
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F	F
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	
FUMAGALLI VITO		
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	
FUSCAGNI STEFANIA	F	
GAGGIOLI STEFANO	F	F
GALAN GIANCARLO	F	F
GALDELLI PRIMO	F	
GALLETTI PAOLO	F	
GALLI GIACOMO	F	F
GALLIANI LUCIANO	F	F
GAMBALE GIUSEPPE		F
GARAVINI ANDREA SERGIO		F
GARRA GIACOMO	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	
GATTO MARIO		F
GERARDINI FRANCO	F	F
GERBAUDO GIOVENALE	F	F
GHIGO ENZO	F	
GHIROLDI FRANCESCO		
GIACCO LUIGI		
GIACOVAZZO GIUSEPPE		F
GIANNOTTI VASCO	F	F
GIARDIELLO MICHELE		F
GIBELLI ANDREA	F	F
GILBERTI LUDOVICO MARIA	F	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	F
GISSI ANDREA	F	
GIUGNI GINO		
GIULIETTI GIUSEPPE		
GNUTTI VITO		
GODINO GIULIANO	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
GORI SILVANO	F	
GRAMAZIO DOMENICO	F	
GRASSI ENNIO	F	F
GRASSO TANO	F	F
GRATICOLA CLAUDIO	F	
GRECO GIUSEPPE		F
GRIGNAFFINI GIOVANNA	F	F
GRIMALDI TULLIO	F	
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA		
GRUGNETTI ROBERTO	F	F
GUBERT RENZO	F	A
GUBETTI FURIO	F	F
GUERRA MAURO	F	F
GUERZONI LUCIANO	F	
GUIDI ANTONIO		
GUIDI GALILEO	F	
HULLWECK ENRICO	F	F
INCORVAIA CARMELO	F	F
INDELLI ENRICO	F	
INNOCENTI RENZO	F	F
INNOCENZI GIANCARLO	F	F
IOTTI LEONILDE		
JANNELLI EUGENIO		
JANNONE GIORGIO	F	F
JERVOLINO RUSSO ROSA		
LA CERRA PASQUALE		
LA GRUA SAVERIO	F	F
LANDOLFI MARIO		F
LANTELLA LELIO	F	A
LA RUSSA IGNAZIO		F
LA SAPONARA FRANCESCO	F	
LATRONICO FEDE	M	M
LAUBER DANIELA		
LAVAGNINI ROBERTO	F	F
LA VOLPE ALBERTO	F	
LAZZARINI GIUSEPPE	F	F
LAZZATI MARCELLO	F	F
LEMBO ALBERTO PAOLO	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
LENTI MARIA	F	
LEONARDELLI LUCIO	F	F
LEONI GIUSEPPE	F	
LEONI ORSENIGO LUCA	F	
LIA ANTONIO	F	
LI CALZI MARIANNA		
LIOTTA SILVIO	M	M
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	F
LODOLO D'ORIA VITTORIO		F
LO JUCCO DOMENICO	M	M
LOMBARDO GIUSEPPE	F	F
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA		F
LO PORTO GUIDO	F	
LORENZETTI MARIA RITA		F
LOVISONI RAULLE	F	
LUCA' MIMMO	F	F
LUCCHESE FRANCESCO PAOLO	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	
MAFAI MIRIAM	F	
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F
MAGRI ANTONIO		F
MAGRONE NICOLA		
MAIOLO TIZIANA	F	
MALAN LUCIO		F
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO		
MALVEZZI VALERIO		
MAMMOLA PAOLO	F	F
MANCA ANGELO RAFFAELE	C	
MANGANELLI FRANCESCO	F	
MANZINI PAOLA	F	F
MANZONI VALENTINO	F	F
MARANO ANTONIO	F	
MARENCO FRANCESCO	F	
MARENGO LUCIO	F	F
MARIANI PAOLA	F	F
MARIANO ACHILLE ENOC	F	F
MARIN MARILENA		F
MARINI FRANCO		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
MARINO GIOVANNI		
MARINO LUIGI	F	
MARINO BUCCELLATO FRANCA		
MARONI ROBERTO		
MARTINAT UGO	F	
MARTINELLI PAOLA	F	F
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	F
MARTINO ANTONIO		
MARTUSCIELLO ANTONIO		F
MASELLI DOMENICO		
MASI DIEGO	M	M
MASINI MARIO	F	
MASINI NADIA	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	F
MASTELLA MARIO CLEMENTE		
MASTRANGELI RICCARDO	F	F
MASTRANGELO GIOVANNI	F	
MASTROLUCA FRANCO	F	F
MATACENA AMEDEO	F	F
MATRANGA CRISTINA	F	
MATTARELLA SERGIO	F	F
MATTEOLI ALTERO	M	M
MATTINA VINCENZO	M	M
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	F	
MAZZETTO MARIELLA	M	M
MAZZOCCHI ANTONIO	F	F
MAZZONE ANTONIO	F	F
MAZZUCA CARLA	F	F
MEALLI GIOVANNI		
MELANDRI GIOVANNA		
MELE FRANCESCO	F	F
MELUZZI ALESSANDRO	F	F
MENEGON MAURIZIO	F	
MENIA ROBERTO		
MEOCCI ALFREDO	F	
MEO ZILIO GIOVANNI	M	M
MERLOTTI ANDREA		
MESSA VITTORIO		

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
MICCICHE' GIANFRANCO	F	
MICHELINI ALBERTO	F	
MICHIELON MAURO	F	F
MIGNONE VALERIO	F	F
MILIO PIETRO		F
MIROGLIO FRANCESCO		
MIRONE ANTONINO	M	M
MITOLO PIETRO	M	M
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA		F
MOLGORA DANIELE	F	F
MOLINARO PAOLO		
MONTANARI DANILO	F	
MONTECCHI ELENA	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	F
MORMONE ANTONIO		
MORONI ROSANNA	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F
MURATORI LUIGI		
MUSSI FABIO		
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	
MUSUMECI TOTI SALVATORE	F	
MUZIO ANGELO		F
NAN ENRICO		F
NANIA DOMENICO		
NAPOLI ANGELA	F	F
NAPOLITANO GIORGIO		
NAPPI GIANFRANCO		
NARDINI MARIA CELESTE		F
NARDONE CARMINE	F	
NAVARRA OTTAVIO	F	
NEGRI LUIGI		
NEGRI MAGDA		F
NERI SEBASTIANO	F	
NESPOLI VINCENZO		F
NICCOLINI GUALBERTO	F	F
NOCERA LUIGI	F	F
NOVELLI DIEGO	F	F
NOVI EMIDDIO		F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
NUVOLI GIAMPAOLO		
OBERTI PAOLO	F	
OCCHETTO ACHILLE		
ODORIZZI PAOLO	F	F
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	F
OLIVIERI GAETANO		
OLIVO ROSARIO	F	F
ONGARO GIOVANNI	F	
ONNIS FRANCESCO	F	F
OSTINELLI GABRIELE	F	F
OZZA EUGENIO	F	F
PACE DONATO ANTONIO		F
PACE GIOVANNI		
PAGANO SANTINO		
PAGGINI ROBERTO	F	
PAISSAN MAURO	F	
PALEARI PIERANGELO	F	F
PALUMBO GIUSEPPE	F	F
PAMPO FEDELE		
PAOLONE BENITO	F	F
PAOLONI CORRADO	F	F
PARENTI NICOLA	F	F
PARENTI TIZIANA	F	F
PARISI FRANCESCO	M	M
PARLATO ANTONIO	M	M
PASETTO NICOLA		
PASINATO ANTONIO	F	
PATARINO CARMINE	F	F
PECORARO SCANIO ALFONSO		F
PENNACCHI LAURA MARIA		
PEPE MARIO	F	
PERABONI CORRADO ARTURO	F	
PERALE RICCARDO	F	F
PERCIVALLE CLAUDIO	F	F
PERETTI ETTORE	F	
PERICU GIUSEPPE		
PERINEI FABIO	F	F
PERTICARO SANTE	F	F

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
PETRELLI GIUSEPPE	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PEZZELLA ANTONIO	F	
PEZZOLI MARIO	F	F
PEZZONI MARCO		
PIACENTINO CESARE		
PILO GIOVANNI		
PINTO MARIA GABRIELLA		
PINZA ROBERTO	F	F
PISANU BEPPE	F	F
PISTONE GABRIELLA	F	F
PITZALIS MARIO		
PIVA ANTONIO		
PIZZICARA ROBERTA	F	F
PODESTA' STEFANO		
POLENTA PAOLO	F	F
POLI BORTONE ADRIANA		
POLLI MAURO	F	
PORCARI LUIGI		
PORCU CARMELO		
PORTA MAURIZIO	F	
POZZA TASCA ELISA	F	F
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	
PROCACCI ANNAMARIA	F	F
PROVERA FIORELLO		
PULCINI SERAFINO	A	
RAFFAELLI PAOLO	F	F
RALLO MICHELE	F	F
RANIERI UMBERTO		
RASTRELLI ANTONIO	M	M
RASTRELLI GIANFRANCO	F	F
RAVETTA ENZO	F	F
REALE ITALO	F	
REBECCHI ALDO	F	F
RICCIO EUGENIO	F	F
RINALDI ALFONSINA		
RIVELLI NICOLA		
RIVERA GIOVANNI		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
RIZZA ANTONIETTA	F	F
RIZZO ANTONIO		F
RIZZO MARCO	F	
ROCCHETTA FRANCO	M	M
RODEGHIERO FLAVIO	M	M
ROMANELLO MARCO		
ROMANI PAOLO	F	F
RONCHI ROBERTO	F	F
ROSCIA DANIELE	F	F
ROSITANI GUGLIELMO		
ROSSETTO GIUSEPPE	F	F
ROSSI LUIGI	F	
ROSSI ORESTE		
ROSSO ROBERTO	F	
ROTONDI GIANFRANCO	F	F
ROTUNDO ANTONIO		F
RUBINO ALESSANDRO	F	F
RUFFINO ELVIO	F	F
SACERDOTI FABRIZIO		F
SAIA ANTONIO	F	F
SALES ISAIA		
SALINO PIER CORRADO	F	
SALVO TOMASA	F	F
SANDRONE RICCARDO	F	
SANZA ANGELO MARIA	F	F
SARACENI LUIGI	F	
SARTORI MARCO FABIO	F	
SAVARESE ENZO		
SBARBATI LUCIANA	F	
SCALIA MASSIMO	F	
SCALISI GIUSEPPE	F	F
SCANU GIAN PIERO	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO		
SCERMINO FELICE	F	
SCHETTINO FERDINANDO	F	
SCIACCA ROBERTO	F	
SCOCA MARETTA	F	
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
SCOZZARI GIUSEPPE	F	F
SEGNI MARIOTTO	M	M
SELVA GUSTAVO		F
SERAFINI ANNA MARIA		
SERVODIO GIUSEPPINA	F	F
SETTIMI ALDO	F	F
SGARBI VITTORIO		F
SICILIANI GIUSEPPE		
SIDOTI LUIGI		F
SIGNORINI STEFANO		F
SIGONA ATTILIO	F	
SIMEONE ALBERTO	F	
SIMONELLI VINCENZO		
SITRA GIANCARLO	F	F
SODA ANTONIO	F	F
SOLAROLI BRUNO	F	F
SOLDANI MARIO	F	
SORIERO GIUSEPPE		
SORO ANTONELLO		
SOSPIRI NINO	F	F
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F	F
SPARACINO SALVATORE		
SPINI VALDO	F	
STAJANO ERNESTO	F	
STAMPA CARLA	F	F
STANISCI ROSA	F	F
STICOTTI CARLO	F	F
STORACE FRANCESCO	F	
STORNELLO MICHELE		
STRICK LIEVERS LORENZO	F	F
STROILI FRANCESCO	F	F
SUPERCHI ALVARO	F	
TADDEI PAOLO EMILIO	F	A
TAGINI PAOLO	F	F
TANZARELLA SERGIO		
TANZILLI FLAVIO		F
TARADASH MARCO	F	
TARDITI VITTORIO	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
TASCONE TEODORO STEFANO	F	
TATARELLA GIUSEPPE		
TATTARINI FLAVIO	F	C
TAURINO GIUSEPPE		
TESO ADRIANO		
TOFANI ORESTE	F	F
TONIZZO VANNI	F	
TORRE VINCENZO	F	
TORTOLI ROBERTO	F	F
TRANTINO VINCENZO		
TRAPANI NICOLA	F	F
TREMAGLIA MIRKO		
TREMONTI GIULIO		
TREVISANATO SANDRO		
TRINCA FLAVIO	F	F
TRINGALI PAOLO	F	F
TRIONE ALDO	F	F
TURCI LANFRANCO	F	F
TURCO LIVIA		
TURRONI SAURO	A	
UCCHIELLI PALMIRO	F	F
UGOLINI DENIS	F	
URBANI GIULIANO	F	F
URSO ADOLFO	F	F
USIGLIO CARLO	F	F
VALDUCCI MARIO	F	F
VALENSISE RAFFAELE	F	
VALENTI FRANCA	F	F
VALIANTE ANTONIO		
VALPIANA TIZIANA	F	F
VANNONI MAURO	F	F
VASCON MARUCCI	F	F
VELTRONI VALTER		
VENDOLA NICHI		
VENEZIA MARIO	F	F
VIALE SONIA	F	F
VIDO GIORGIO	F	F
VIETTI MICHELE	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
VIGEVANO PAOLO		
VIGNALI ADRIANO	F	
VIGNERI ADRIANA	F	F
VIGNI FABRIZIO	F	
VIOLANTE LUCIANO		
VISANI DAVIDE		
VISCO VINCENZO		
VITO ELIO	F	F
VIVIANI VINCENZO	F	F
VOCCOLI FRANCESCO	F	F
VOZZA SALVATORE		
WIDMANN JOHANN GEORG	F	F
ZACCHEO VINCENZO	F	F
ZACCHERA MARCO	F	F
ZAGATTI ALFREDO		
ZANI MAURO		
ZELLER KARL		
ZEN GIOVANNI	F	F
ZENONI EMILIO MARIA	F	
ZILLI ANGIOLA		
ZOCCHI LUIGI	F	

* * *

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma